

**MATRIMONI CONTRASTATI NELLA VALLE DI SUSIA
TRECENTESCA: LE CAUSE MATRIMONIALI
DISCUSSE PRESSO IL TRIBUNALE DI S. GIUSTO DI SUSIA**

1. Introduzione archivistica e documentaria. - 2. Fonti e studi per l'analisi delle cause matrimoniali. - 3. Il tribunale abbaziale di S. Giusto di Susa. - 4. I giudici. - 5. I notai « iudicis oculi ». - 6. Il matrimonio pre-tridentino: un'introduzione generale. - 7. I matrimoni clandestini. - 8. Il « divortium quoad vinculum ». - 9. « Multy-party litigation ». - 10. Riflessione sui casi di studio e conclusioni.

All'inizio del 1363 Vincenzo Didero si presentò al tribunale dell'abbazia di S. Giusto di Susa affinché l'autorità giudiziaria riconoscesse il matrimonio da lui contratto con Tommasa *Suffixie* di Pavaglione. La giovane donna rifiutava con tutte le sue forze di accettare questo matrimonio, contratto sotto minaccia dei suoi fratelli, poiché in realtà amava un altro uomo, Bernardo *Peraudi*. Tommasa affermava che le nozze con Vincenzo, l'odiato sposo impostole dai fratelli, fossero nulle: non solo Tommasa e Bernardo si erano già sposati qualche tempo prima a casa di quest'ultimo, a Usseglio, e avevano consumato il matrimonio, ma le risultava inoltre che Vincenzo e Bernardo fossero cugini.

Questo ingarbugliato intreccio, che può ricordare la trama di un romanzo, risulta incomprensibile se non si tiene conto della frattura operata dal Concilio di Trento, nella seconda metà del secolo XVI, in materia matrimoniale: da quella data in poi il matrimonio diventò formalmente il rito puntuale che pratichiamo ancora oggi, in presenza di un'autorità e di testimoni. In precedenza il rito matrimoniale non era così rigidamente disciplinato e i riti che stabilivano le unioni coniugali erano meno formalizzati. Si può così spiegare la presenza di Vincenzo al tribunale: come decidere quale dei due matrimoni contratti da Tom-

masa poteva ritenersi valido? Inoltre, le giustificazioni addotte da Tommasa potevano essere ritenute legittime dal giudice?

1. *Introduzione archivistica e documentaria*

Presso l'Archivio Storico Diocesano di Susa, nel fondo inerente all'attività degli enti ecclesiastici valsusini nel periodo anteriore all'istituzione della diocesi di Susa¹, sono conservati alcuni registri relativi all'attività del tribunale dell'abbazia di S. Giusto di Susa. I registri conservati in questa sede coprono un arco di tempo che va dal tardo XIII secolo alla fine del XVI secolo, anche se vi sono evidenti lacune. Analizzando due registri del terzo quarto del secolo XIV², si rileva che una parte dell'attività del tribunale, presieduto dall'abate o dal suo vicario, consisteva nel giudicare le cause matrimoniali. Nell'arco di tempo coperto da questi due registri, che va dal 1361 al 1372, presso il tribunale abbaziale furono discusse sette cause matrimoniali.

Il fondo dell'abbazia di S. Giusto è attualmente diviso fra tre sedi: una parte presso l'Archivio Storico Diocesano di Susa (da cui sono tratte le fonti documentarie qui esaminate), una seconda parte presso l'Archivio di Stato di Torino, sezione Corte, e una terza presso l'Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite. Per quanto riguarda in particolar modo i registri del secolo XIV recanti le cause discusse dal tribunale, essi sono distribuiti tra l'Archivio Storico Diocesano di Susa (fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, parte I) e l'Archivio di Stato di Torino, sezioni Riunite (Camera dei Conti, Piemonte, Vescovati, abbazie e benefizi, Articolo 706-Abbazia di S. Giusto di Susa). Da un'analisi sommaria dei registri si può notare che, indicativamente, presso l'Archivio Diocesano di Susa sono conservati i registri riguardanti le cause spirituali, mentre presso le sezioni

¹ Per maggiori informazioni relative all'erezione della diocesi di Susa si rimanda a P. COZZO, « *Un affare ridotto a buon termine* »: *l'erezione della diocesi di Pinerolo (1747-1749)*, in A. BERNARDI, M. MARCHIANDO PACCHIOLA, G. GRADO MERLO, P. PAZÈ, *Il settecento religioso nel pinerolese* (Atti del convegno di studi, 7-8 maggio 1999), Pinerolo 2001, p. 355 sgg.

² Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651: Registro di sentenze di cause civili dell'abate di S. Giusto, Martino Giusti (1361-1366) e fald. 24, fasc. 661: Registro di cause spirituali (1366-1372).

Riunite di Torino vi sono quelli relativi alle cause criminali e civili. Sarebbe auspicabile, in futuro, uno studio approfondito sulla storia del fondo dell'abbazia segusina in relazione alla sua consistenza, ai suoi spostamenti e ai riordinamenti a cui è stato soggetto nel corso dei secoli.

2. *Fonti e studi per l'analisi delle cause matrimoniali*

Nel primo capitolo del suo lavoro sui matrimoni veneziani del basso medioevo³, Ermanno Orlando riassume efficacemente l'evoluzione degli studi sul matrimonio. Inizialmente le ricerche di questo genere, focalizzate su fonti di tipo normativo, letterario e iconografico, avevano portato a una visione del matrimonio pre-tridentino come istituzione formale, rigida e statica⁴. L'accostamento a nuove fonti documentarie, come i processi matrimoniali, ha portato a una nuova concezione di questo istituto: il matrimonio pre-tridentino era in realtà flessibile, soggetto spesso a diversi generi di variazioni che tuttavia non lo privavano della sua legittimità. La scoperta di queste fonti ha portato in Italia a un incremento degli studi sul matrimonio pre-tridentino. Tuttavia l'avvicinamento ai processi matrimoniali non è stato immediato: si è dovuto comprendere innanzitutto che i conflitti matrimoniali, ritenuti fino a quel momento una fonte marginale, avrebbero potuto essere utili, per contrapposizione, anche per studiare il matrimonio regolare; in ambito italiano, infatti, si è dovuto combattere contro il pregiudizio secondo cui «il processo matrimoniale documenta la patologia del matrimonio, cioè il matrimonio fallito, e rispecchia rapporti sociali degenerati» in favore della convinzione che «il processo matrimoniale documenti invece la fenomenologia, non la patologia, del matrimonio, e illustri la dinamica sociale delle relazioni di genere con una complessità di articolazioni e una flessibilità che non ha confronti in altre ca-

³ E. ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Viella 2010, pp. 10-29.

⁴ Anche C. DONAHUE JR., *Law, marriage, and society in the later Middle Ages: arguments about marriage in five courts*, Cambridge 2007, p. 11, afferma: «The first [problem] is to check what we find in the court cases against what we know from other types of evidence. The sermons, liturgy, literature and art of the later Middle Age have quite a bit to say about marriage».

tegorie documentarie»⁵. Una volta avviati questi studi, si è scoperto come il matrimonio pre-tridentino fosse polimorfico e disomogeneo; a causa di ciò, «la ricerca ha spesso privilegiato (...) l'ottica del caso singolo ed esemplare; intendendo l'esemplarità non come modello e schema, ma come termine di confronto, vale a dire come quadro su cui proiettare successivamente ragionamenti e comparazioni»⁶.

Fondamentali sono state le ricerche di Daniela Lombardi⁷, Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni⁸. Esse costituiscono le prime analisi di storici italiani, condotte su fonti italiane, capaci di inserirsi in un panorama di studi, come quello dedicato al matrimonio pre e post tridentino, fino a quel momento dominato dalla storiografia straniera⁹. In particolare Seidel Menchi e Quaglioni hanno condotto, con l'ausilio di storici (tra cui Lombardi stessa) e giuristi, un'indagine sui processi matrimoniali negli archivi vescovili di Feltre, Trento, Napoli, Venezia e Verona; nei loro lavori sono anche presenti saggi relativi a Firenze, Bologna, Siena, Lucca, Milano, Livorno, Vicenza e Padova. Da questi studi è emersa, per quanto riguarda il caso italiano, una lacuna nelle fonti: se per l'età moderna i documenti relativi ai processi matrimoniali abbondano, per il basso medioevo scarseggiano. Ermanno Orlando ha ricordato che questo è dovuto al fatto che, mentre nel resto d'Europa le curie erano organizzate in cancellerie che conservavano ordinatamente la documentazione, in Italia i vescovi affidavano ai notai la redazione e la sistemazione delle loro carte. Dunque, nella nostra penisola, accanto agli archivi vescovili, bisogna condurre ricerche

⁵ C. CRISTELLON, S. SEIDEL MENCHI, *Legge, matrimonio, società. Incontro con Charles Donahue jr.*, in «Rivista Storica Italiana», III (2011), p. 1131.

⁶ ORLANDO, *Sposarsi nel medioevo* cit., p. 14.

⁷ D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008 e EAD., *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.

⁸ La tetralogia a cura di S. SEIDEL MENCHI e D. QUAGLIONI, *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, composta da *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000; *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVII secolo*, Bologna 2002; *Trasgressioni: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004 e *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna 2006.

⁹ E. BRAMBILLA, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. XV-XVI). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, in «Rivista Storica Italiana», CXV (2003), p. 956.

anche negli archivi dei notai che produssero e conservarono quella documentazione¹⁰.

3. *Il tribunale abbaziale di S. Giusto di Susa*

Prima di procedere sarà opportuno ricordare quali erano le origini delle competenze giudiziarie del monastero di S. Giusto. A meno di dieci anni dalla fondazione del monastero segusino l'imperatore Corrado II, in un diploma datato 29 dicembre 1037, concesse all'abate di S. Giusto che nessuno, riguardo « omnibus suis rebus mobilibus et immobilibus, famulis et de rebus que ibi sunt, vel conferende erunt », avrebbe potuto « inquietare, molestari, disvestire, aut fodrum tollere, seu legem facere, aut placitum tenere », se non l'abate medesimo¹¹. Nel 1212 il conte Tommaso I di Savoia, oltre a riconfermarne i possedimenti, donò al monastero i diritti che aveva sugli uomini del medesimo monastero: « oblationem facimus prefato monasterio (...) omnia iura, que habemus, quecumque sint vel quacumque de causa sive ratione nobis pertineat vel pertinere possent in hominibus predicti monasterii, sive in rebus ipsorum, que sunt de feudo sive de dominio dicti monasterii, ubicumque sint et in quibuscumque locis consistant et a quibuscumque possideantur, sive pro toto pertineant vel pro aliqua parte dicto monasterio »¹², tranne quando, in caso di guerra, gli uomini fossero serviti per la difesa del territorio. Tommaso I concesse inoltre al monastero di esercitare tutti i *banna* sui possedimenti del monastero stesso, concedendo all'abate il diritto di giudicare « omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii ex quacumque de causa et in quibuscumque locis fuerint perpetrata »¹³, vale a dire il diritto di giudicare cause criminali.

¹⁰ Cfr. P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 173 sg.

¹¹ M.G.H., *Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, IV, pp. 349-352, doc. 254. Il diploma è ritenuto da Carlo Cipolla falsificato ma dal contenuto veritiero (C. CIPOLLA, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa: 1029-1212*, Roma 1896, p. 85).

¹² Op. cit., p. 113.

¹³ Op. cit., p. 114.

Poco più di trent'anni dopo, nel maggio 1245¹⁴, il conte di Savoia Amedeo IV confermò all'abate e al monastero di S. Giusto «in hominibus suis et vallis, dum in eorum feudo morantur, totaliter iurisdictionem et imperium, servato more Secusiensium», fatta eccezione per la cavalcata, che il conte si riservava come proprio diritto.

Infine, nel 1307 l'abate segusino Enrico effettuò uno scambio di territori con il conte Amedeo V sotto la supervisione del vescovo di Maurienne, inviato dal papa per controllare che lo scambio risultasse vantaggioso per il monastero¹⁵. L'abate rinunciò al priorato di S. Ippolito di Aix, ottenendo in permuta Meana, Foresto, Mompantero e Foncimagna con la relativa giurisdizione. Il conte conservò tuttavia la piena giurisdizione su tutti coloro che avrebbero commesso crimini in quei luoghi, fatta eccezione per i sudditi dell'abate, che sarebbero stati giudicati dal tribunale del monastero.

Il tribunale abbaziale possedeva dunque competenze in campo spirituale, criminale e civile, ma non era la sola curia ad esercitare il potere giudiziario sul territorio. A Susa infatti agivano parallelamente due tribunali, quello che faceva capo alla castellania sabauda e quello dell'abbazia.

Quello della Valle di Susa era, insieme con quello della Valle d'Aosta, l'unico baliatico a ovest delle Alpi. Esso comprendeva a sua volta le castellanie di Susa, Avigliana, Rivoli, Caselle, Ciriè e Lanzo¹⁶. Uno stesso funzionario, il balivo, amministrava tutte le castellanie nel loro insieme, ed era a sua volta castellano di ciascuna di esse. Per quanto riguarda nello specifico il tribunale della castellania segusina, «i primi accenni alla giudicatura della Valle di Susa non risalgono oltre il 1272». «Questo fatto mi lascia supporre», continuava Mario Chiaudano, «che questa giudicatura sia stata istituita soltanto da Filippo I, poiché è poco presumibile pensare che di un ufficio così importante non si siano conservate tracce nei documen-

¹⁴ Per l'edizione del documento si rimanda, *Statuta et privilegia civitatis Secusiae*, a cura di L. CIBRARIO, in *Historiae Patriae Monumenta, Leges Municipales*, IV, Torino 1838, p. 13. Il documento originale è conservato presso l'Archivio Storico del comune di Susa.

¹⁵ F. MOTTO, *L'attività giurisdizionale degli abati dell'abbazia di S. Giusto di Susa fino al XVI secolo*, Torino a.a. 1982-1983, tesi di laurea conservata presso Biblioteca «N. Bobbio» dell'Università degli Studi di Torino, p. 77 sgg.

¹⁶ E. DULLIN, *Les chatelains dans les Domaines de la Maison de Savoie en deça des Alpes*, Chambéry 1911, p. 27 sg.

ti»¹⁷. È probabile che i giudici della Valle di Susa, al contrario dei funzionari degli altri baliatici, non fossero stipendiati: da un documento del 1271 è possibile ricavare che l'ufficio, con i relativi proventi, era stato dato in appalto per la somma di 20 lire di Vienne¹⁸.

I tribunali delle castellanie sabaude avevano competenza sia in materia penale sia in maniera civile. La giustizia penale comprendeva tanto i reati che portavano alla sentenza capitale, i *banna grossa* o *maiora*, quanto i *banna minuta* e le *clame*¹⁹. Nella giustizia civile erano comprese la giurisdizione volontaria così come quella contenziosa²⁰.

Riguardo al tribunale segusino del castellano dei Savoia si dispone di alcuni studi parziali, tutti basati sui conti della castellania di Susa²¹. Essi analizzano le entrate della castellania, tra le quali figurano quelle derivate dall'esercizio della giustizia, senza tuttavia occuparsi nello specifico del-

¹⁷ M. CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII: saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927, p. 28.

¹⁸ Op. cit., p. 32.

¹⁹ «Nella prima categoria entravano il latrocinio, l'omicidio e il tradimento manifesto», mentre i *banna grossa* o *maiora* «riguardano delitti punibili a criterio del giudicante con sanzioni corporali o con il pagamento di una penalità pecuniaria. Trattasi però di banni che eccedono in ogni caso la somma di soldi 60. (...) I *banna maior* e le *clame* comprendevano infine tutte le infrazioni penali che venivano punite soltanto con il pagamento di una somma di denaro (...) [e] riguardavano le materie più disparate» (op. cit., p. 14 sg.).

²⁰ La giurisdizione volontaria comprendeva «tutte le provvidenze emanate dal giudice senza il presupposto di una controversia regolarmente instaurata avanti la sua curia. Trattasi di provvedimenti di tutela di minori, testamenti, inventari, curatele e ogni atto in cui è necessario l'intervento dell'autorità del giudice», mentre la contenziosa comprendeva «ogni potere relativo alla cognizione delle cause. Questa giurisdizione era assai redditizia per i conti di Savoia per le entrate che procurava alle loro finanze e che venivano garantite e tutelate anche colla imposizione di multe a coloro che non adivano il tribunale comitale» (Op. cit., p. 16 sg.).

²¹ Si tratta di tesi di laurea discusse sotto la guida di Giovanni Tabacco, nei primi anni Settanta del secolo scorso, conservate presso la Biblioteca «G. Tabacco» del Dipartimento di Studi storici: P. GASTALDO, *La castellania di Susa nei rendiconti finanziari del 1264-1279*, Torino 1970; M. P. MAZZONI, *I rendiconti della castellania di Susa del conte di Savoia dal 1279 al 1304*, Torino 1971 (questa tesi è conservata presso l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Torino); M. QUILICO, *L'amministrazione sabauda in Val di Susa dal 1313 al 1322*, Torino 1972; M. DEAMBROGIO, *Ricevidori e castellani sabaudi in Val di Susa dal 1322 al 1331*, Torino 1972. Per un ampio panorama degli studi e delle fonti per la storia della giustizia sabauda in Piemonte si rimanda a F. PANERO, *Fonti e studi su istituzioni giudiziarie, giustizia e criminalità nel Piemonte e nella Valle d'Aosta del Basso Medioevo*, in «Ricerche storiche», XX (1990), pp. 467-487.

l'attività della curia sabauda. Si deve poi a Pierre Dubuis una ricerca sui reati a sfondo sessuale presenti nei conti della castellania segusina tra medioevo e la prima età moderna²², dalla quale si possono trarre alcuni spunti di riflessione generale: i casi di natura sessuale e familiare erano trattati sia dal tribunale abbaziale sia dal tribunale sabauda, anche se gli attori preferivano recarsi presso la curia di S. Giusto per ottenere o una composizione del conflitto o, nel caso di controversie matrimoniali, il divorzio (che era prerogativa esclusivamente ecclesiastica)²³, mentre chi si recava dal castellano aveva intenzione di ottenere la punizione del convenuto; non mancano tuttavia sovrapposizioni, come i casi di adulterio o *stuprum*, che troviamo in entrambi i tribunali, essendo reati di foro misto²⁴.

²² P. DUBUIS, *Comportamenti sessuali nelle Alpi del Basso Medioevo: l'esempio della castellania di Susa*, in «Studi storici», XXVII (1986), pp. 577-607.

²³ I tribunali ecclesiastici medievali avevano delle precise competenze in campo giurisdizionale civile, divise tra competenze *ratione personae* (competenza personale) e quelle *ratione materiae* (competenza materiale). Le competenze *ratione personae* da una parte « riguardavano tutto il clero in tutte le questioni giuridiche, i crociati, i poveri, gli orfani, le vedove (*personae miserabiles*) e infine i pellegrini, i commercianti e i marinai; dall'altra le competenze *ratione materiae* comprendevano « le *causae spirituales* (questioni matrimoniali, uffici ecclesiastici, patrimoni benefici e benefici, ecc.) e le cause *spiritualibus adnexae* (particolarmente il fidanzamento, questioni di patronato, controversie derivanti dal diritto di dote matrimoniale, legittimità o illegittimità della prole, richieste di alimenti, questioni di decima e testamentarie, tutti i contratti convalidati dal giuramento, obbligazioni derivanti da voti, controversie ereditarie) » (W. M. PLOCHL, *Il diritto canonico della civiltà occidentale: 1055-1517*, Milano 1963, p. 328).

²⁴ Con reati « di foro misto » s'intendono quei reati riguardo ai quali avevano competenza, all'interno del medesimo ambito territoriale, sia il tribunale ecclesiastico sia il tribunale secolare. Gli attori della causa potevano scegliere liberamente a quale tribunale rivolgersi: giudicava esclusivamente il primo tribunale cui si faceva ricorso, ossia valeva quel che è chiamato il principio della prevenzione; questo principio serviva per evitare l'eventuale doppia condanna del colpevole. La scelta non era comunque dettata dal caso: in generale rivolgersi al tribunale ecclesiastico significava far giudicare la causa secondo il procedimento civile, mentre presentarsi al tribunale secolare implicava un procedimento penale. Il confine tra le due procedure non era sempre netto, e il tribunale ecclesiastico poteva giudicare sia una causa penale sia una causa civile. Inoltre la medesima lite poteva essere presentata a entrambi i tribunali sotto forma di reati diversi, cercando di ottenere completa giustizia. Tuttavia non erano solo le parti interessate a scegliere quale via intraprendere; spesso i giudici, valutando i singoli casi, non solo potevano scegliere la procedura, ma spesso esortavano la risoluzione del conflitto fuori dal tribunale. A volte erano i rapporti tra le autorità laiche e quelle ecclesiastiche di un determinato territorio a far giudicare un determinato tipo di reato da un tribunale piuttosto che dall'altro.

È tuttavia necessario ricordare che S. Giusto era un'abbazia con maggiori poteri in ambito giudiziario rispetto ad esempio a un tribunale vescovile coevo: S. Giusto, abbazia *nullius diocesis*, era di fatto «una signoria di strada e di valle»²⁵ e rispetto agli altri tribunali ecclesiastici, i quali si occupavano o di cause spirituali o di cause di foro misto, aveva competenza su tutte le cause civili e criminali riguardanti i suoi *subditi*. È probabile che le differenze tra il tribunale sabauda e quello abbaziale siano da ricercare non tanto nelle tipologie di cause che trattavano ma nelle persone che dovevano rivolgersi a un tribunale piuttosto che all'altro in base al potere al quale erano soggetti. Naturalmente il tribunale del monastero era l'unico che potesse occuparsi di cause spirituali, e dunque tutti gli abitanti della Valle di Susa, indipendentemente dal potere cui erano soggetti, si rivolgevano all'abate per le questioni di competenza ecclesiastica descritte poc'anzi. Lo studio di Dubuis e le sue conclusioni sulla scelta del tribunale a cui appellarsi vanno dunque lette all'interno di questo quadro: alcune questioni inerenti al matrimonio e i reati sessuali erano di foro misto e quindi solo in quel caso le persone avrebbero potuto scegliere, in base al risultato che volevano ottenere, se appellarsi a un tribunale che trattava cause secolari (assoggettandosi quindi alla giurisdizione del loro signore 'naturale'), oppure adire a un tribunale ecclesiastico, e dunque all'unico tribunale ecclesiastico del territorio, quello di S. Giusto. Per quanto riguarda le cause civili o criminali non di foro misto, invece, gli abitanti non avevano scelta: a seconda della loro condizione di soggetti all'uno o all'altro potere della zona, dovevano rivolgersi esclusivamente al tribunale competente.

In un registro di cause criminali, coevo ai registri dai quali sono state estratte le cause matrimoniali analizzate in questa sede, sono presenti due cause che esemplificano bene i conflitti che potevano nascere dalla concorrenza tra le due giurisdizioni²⁶. Nell'agosto del 1370 il notaio Peroneto Romani di Susa fu convocato *ex officio* presso il tribunale abbaziale poiché, «inmutilando iurisdictionem dicti monasterii, scienter et dolose», aveva denunciato il suo famiglia Nicolino al tribunale della castellania sa-

²⁵ G. SERGI, *L'aristocrazia della preghiera: politica e scelte religiose nel Medioevo italiano*, Roma 1994, p. 48.

²⁶ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Abbazia di S. Giusto di Susa, m. 8, doc. 35, ff. 160r-160v e 176r.

bauda di Susa perché questi aveva fatto divorare dai lupi due asini appartenenti allo stesso Peroneto; poiché Nicolino era suddito e manente dell'elemosineria di S. Giusto, Peroneto avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale del monastero. Dopo la denuncia di Peroneto, gli ufficiali sabaudi avevano catturato Nicolino e l'avevano portato al castello di Susa, dove era ancora detenuto, « iurisdictionem et dominium dicte elemosine et monasterii in alium transferendo in danpnum, preiudicium et iacturam dicti monasterii ». Peroneto, nella sua testimonianza, affermò di aver effettivamente denunciato Nicolino a Tommaso Becari, mistrale della curia sabauda, « credens tunc quod ipse Nicolinus (...) pertineret domino comiti ». È difficile capire in questo caso se l'errore fosse stato accidentale o meno; il mistrale e il *manderius* sabaudi sottolinearono come, immediatamente dopo la denuncia, si fossero recati per le vie di Susa per catturare Nicolino con Peroneto al seguito per identificare l'uomo. Forse Peroneto aveva deciso di rivolgersi al tribunale secolare perché riteneva che i suoi ufficiali avrebbero preso subito provvedimenti, o forse veramente non era a conoscenza dello stato giuridico di Nicolino.

Il secondo processo che qui interessa iniziò il 18 gennaio 1370, quando si presentarono al tribunale di Susa Guillono de Trogis di Susa e il suo compaesano Giovanni Buesi, calzolaio. Guillono denunciò per primo Giovanni per aggressione. Nell'interrogatorio, Guillono disse che si era rivolto prima al tribunale sabauda pensando che Giovanni fosse manente del conte, e non del monastero.

Non è stato ancora possibile individuare se esistesse una linea di demarcazione tra una porzione della città soggetta al dominio abbaziale e l'altra porzione soggetta a quello sabauda, oppure se esistesse piuttosto un criterio mediante il quale si potessero distinguere i sudditi dell'abate da quelli dei Savoia: vale a dire, se la competenza delle due autorità segusine sugli abitanti fosse « razione personae vel razione territorii ». Tuttavia, in base alla documentazione esaminata finora, è possibile ipotizzare che con maggiore probabilità la suddivisione dei sudditi tra l'abate e il conte fosse « razione personae ». Nelle fonti qui esaminate il riferimento è sempre agli *homines* dell'abate, e non si allude mai ad un territorio. Riassumendo, nel 1212 Tommaso II concesse all'abate tutti gli *iura* sugli « homines monasterii », compresa la facoltà di giudicare « omnes offensiones que perpetrari possent ab hominibus predicti monasterii » mentre Amedeo IV nel 1245

confermò che l'abate aveva *iurisdictionem* «in hominibus suis». Inoltre in molte cause presenti nel registro di cause criminali menzionato in precedenza si specifica che il convenuto era «homo manens et subdictus dicti monasterii», probabilmente per sottolineare che l'abate aveva effettivamente l'autorità di giudicare presso il suo tribunale quella persona.

Da alcune ricerche relative al tribunale della castellania abbaziale di Caprie²⁷, emerge che la differenza tra le competenze del tribunale di S. Giusto e quello sabauda dipendeva dalla natura delle cause, pertinenti alla bassa giustizia (di competenza dell'abate) oppure all'alta giustizia (di competenza degli ufficiali del conte). In generale, i «domini loci» amministravano la giustizia sui loro uomini, mentre le questioni giudiziarie sorte tra i *domini* stessi della valle e dei dintorni venivano decise direttamente dal conte; il coordinamento tra le varie giustizie signorili, compresa quella di S. Giusto, e quella comitale dipendeva da caso a caso. Da un documento del 1287²⁸ risulta che tutti i signori laici ed ecclesiastici dovevano delegare al conte l'alta giustizia («iusticia de sanguine et homicidii»), proprio come avevano fatto i nunzi dell'abate di S. Giusto che avevano consegnato al castellano sabauda di Avigliana un uomo reo di svariati delitti. In generale, «alla giustizia comitale era riservata la facoltà di appello delle popolazioni, e cioè dei sudditi di tutte le variegiate signorie locali. Competenza particolare del conte era la custodia delle strade e quindi la punizione dei delitti che vi venivano commessi»²⁹.

In altri studi sono stati individuati casi in cui il giudice abbaziale comminò sia l'amputazione di arti (anche se gli esempi citati si riferiscono tutti ai primi anni del secolo XV) sia la pena di morte (tre ladri furono im-

²⁷ G. CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia nella castellania di Caprie- Condove*, in *Il «Castrum Capriarum» e Condove. Fortificazioni e poteri nel Medioevo Valsusino* (Atti della giornata di studi, Condove, 18 gennaio 2014), Susa 2015, pp. 131-158.

²⁸ Si tratta di un *instrumentum* notarile redatto dal notaio Ugo Possonerio su ordine di Roffino Borgesio, giudice di Avigliana e della Val di Susa, su istanza di Ugo de Montmajeur, castellano sabauda di Avigliana. L'atto contiene le testimonianze raccolte due anni prima per una vertenza sorta tra l'allora castellano di Avigliana e Ulrico di Rivalta per l'esercizio della giustizia su Villar Almese (oggi Villardora). L'edizione e l'analisi del documento si trovano in P. CANCIAN, *Principato e «dominatus loci»: una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CII (2004), pp. 223-284.

²⁹ CHIARLE, *L'amministrazione della giustizia* cit., p. 139.

piccati nel corso del 1328 e uno stupratore, accusato anche di incesto, fu giustiziato nel 1380)³⁰, che rientrano nel novero dell'alta giustizia.

È possibile che la suddivisione delle competenze proposta basata sulla natura delle cause fosse valida per il secolo XIII, periodo al quale appartengono i documenti esaminati nelle ricerche sulla castellania di Caprie. Per il secolo XIV invece sembrerebbe emergere un quadro diverso: i risultati di altre ricerche e il registro di cause criminali menzionato in precedenza fanno pensare a una distinzione di competenze basata sugli *homines* e non sul tipo di causa trattata. Rimane comunque aperta la questione relativa al criterio in base al quale alcuni erano sudditi dell'abate di S. Giusto e altri del conte di Savoia, e si auspicano degli studi più approfonditi a tal proposito anche se, come è stato osservato, la società tardo-medievale «è una società in cui la molteplicità delle giurisdizioni (civile, ecclesiastica, corporativa, ecc.), la molteplicità degli *status* individuali che davano diritto ad essere giudicati da giurisdizioni particolari e la molteplicità dei corpi normativi in base ai quali giudicare creavano una intricatissima combinazione di casi difficili da disegnare nei loro esatti contorni (...). Ma per la mentalità medievale questa situazione di apparente disordine non rappresenta un elemento di paralisi del sistema, quanto piuttosto la condizione del suo funzionamento»³¹.

4. *I giudici*

L'abate, in quanto autorità suprema del monastero, era il giudice ordinario di più alto grado; nonostante giudicasse direttamente in alcune cause, come si dirà più avanti, nella maggioranza dei casi delegava altri monaci o altri ufficiali del monastero. Nel decennio esaminato in questo studio gli abati furono, in ordine cronologico, Martino Giusti, Giacomo *Paucerie* ed Edoardo di Savoia. Nel registro di sentenze di cause civili dell'abate di S. Giusto, Martino Giusti (1361-1366)³², oltre agli abati, presiedettero le

³⁰ MOTTO, *L'attività giurisdizionale* cit., pp. 189-191.

³¹ P. MARCHETTO, *I limiti della giustizia penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico medievale*, in *Criminalità e giustizia* cit., p. 93-94.

³² Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651.

cause altri cinque monaci: Antonio *Cayre*, vicario dell'abate e, dalla seconda metà del 1365, prevosto di Vigone; Ardizzone di Frossasco, vicario dell'abate e prevosto di Frossasco; Bernardo Alione, luogotenente di Ardizzone di Frossasco; Aimone De La Rochelle, sacrista del monastero segusino; infine, Aimone *de Poypone*, monaco a capo della castellania abbaziale di S. Mauro (che presiedette solo una causa « absentibus abbati et eius vicario »). Mentre gli abati Martino Giusti (che morì a metà del 1362) ed Edoardo di Savoia (eletto abate nella primavera del 1365) giudicarono la maggior parte delle cause nel corso del loro ufficio, Giacomo *Paucerie* (abate dal giugno 1362 fino ai primi mesi del 1365) delegò oltre tre quarti delle cause ad Antonio *Cayre* (che presiedette il tribunale quasi costantemente nei periodi aprile-giugno 1363 e giugno-novembre 1365) e ad Ardizzone di Frossasco (che giudicò quasi ininterrottamente nel periodo luglio-ottobre 1362 e per quasi l'intero anno 1364). Aimone De La Rochelle si occupò delle cause spirituali per il mese di agosto 1365, mentre Bernardo Alione sostituì Ardizzone di Frossasco tra febbraio e marzo 1365.

Nel registro delle cause spirituali (1366-1372)³³ si alternano invece solo due giudici: l'abate, Edoardo di Savoia, che presiedette però solo quindici cause, e il monaco sacrista Aimone De La Rochelle, che si occupò di tutti gli altri processi.

Per quanto riguarda nello specifico le sette cause matrimoniali, esse furono presiedute da sei giudici diversi: gli abati Martino Giusti (due cause), Giacomo *Paucerie* (una causa) ed Edoardo di Savoia (una causa); il monaco Antonio *Cayre*, vicario dell'abate e prevosto di Vigone (tre cause); il monaco Ardizzone di Frossasco, prevosto di Frossasco (una causa); infine, il monaco Bernardo Alione, luogotenente di Ardizzone di Frossasco (una causa). Due cause, in ordine cronologico la quarta (per bigamia) e la sesta (per l'ottenimento del *divorcium*) non furono presiedute da un unico giudice, ma da due; in entrambi i casi il primo giudice (rispettivamente l'abate Giacomo e il monaco Bernardo Alione) si occupò del libello, mentre il secondo giudice (in entrambi i casi Antonio *Cayre*) si occupò dell'escusione dei testimoni e dell'emanazione della sentenza.

³³ L. cit., fald. 24, fasc. 661.

Antonio *Cayre*, vicario dell'abate, è definito « in decretis licenciatus », « licenciatus in iure canonico » e « cognitor cause matrimonialis ». Probabilmente si riteneva che le cause spirituali, connesse quindi direttamente da una parte con il diritto canonico e dall'altra con la funzione pastorale del tribunale ecclesiastico, dovessero essere giudicate dai monaci con più alto grado gerarchico all'interno dell'abbazia, in questo caso l'abate e il suo vicario. Per le cause matrimoniali, argomento ampiamente dibattuto e oggetto di numerose trattazioni coeve, si era preferito convocare un giudice esperto sull'argomento. Se però la definizione di esperto di diritto canonico giustifica il ricorso ad Antonio *Cayre* come giudice, non si spiega invece la presenza degli altri due monaci, Ardizzone di Frossasco e il suo luogotenente Bernardo Alione. È possibile supporre che anche questi due monaci fossero esperti in diritto canonico, anche se essi non sono mai designati come tali, mentre il nome del vicario Antonio *Cayre* è sempre accompagnato da diverse formule che indicano le sue specifiche competenze giuridiche.

Non sembra esserci, infine, un criterio in base al quale alcuni giudici presiedessero un particolare tipo di causa matrimoniale o, viceversa, che a una specifica tipologia di causa matrimoniale fosse associato un determinato giudice. Per il Patriarcato di Aquileia, studiato da Sebastiano Blancato, invece, il giudice era diverso a seconda del grado di giudizio: le cause erano presiedute dagli arcidiaconi nei processi di primo grado, mentre le cause d'appello (di secondo grado) da giudici delegati dal patriarca stesso o dal suo vicario generale³⁴.

I giudici che invece si alternano nei registri di cause criminali e di cause civili coevi³⁵ sono cinque, diversi rispetto a quelli che giudicavano le cause spirituali. Il giudice più alto di grado, che giudica però un numero nettamente inferiore di cause rispetto agli altri, è il monaco *elemosinarius*, Raimondino De La Rochelle. I giudici che invece presiedettero il tribunale nella maggior parte dei casi sono definiti 'mistrali' o 'vicemistrali' dell'elemosineria del monastero medesimo.

³⁴ S. BLANCATO, « Cum causa matrimonialis sit de maximis causis ». *Per uno studio degli acta giudiziari nel Patriarcato d'Aquileia: le cause matrimoniali dalla metà del XIII agli inizi del XIV secolo*, in « Scribeum », XIV (2017), pp. 68-69.

³⁵ Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Abbazia di S. Giusto di Susa, m. 7, n. 32; m. 8, nn. 33 e 35; m. 9, n. 37.

I mistrali e i loro sostituti non erano, con ogni probabilità, dei monaci. Scorrendo la documentazione analizzata per il presente lavoro, sia i registri del tribunale sia gli atti sciolti, è possibile infatti notare che i monaci di S. Giusto sono sempre indicati espressamente come tali: se ricoprivano una carica il termine *monachus* è seguito dalla designazione di quest'ultima (*pindaciarus, elemosinarius, sacrista* ecc.), altrimenti sono chiamati semplicemente *frater*. I nomi dei mistrali e dei loro sostituti invece sono sempre preceduti dall'aggettivo *nobilis* e seguiti dalla designazione della loro carica (*mistralis* o *vicemistralis*), ma non sono mai indicati come monaci. Inoltre, i loro nomi ritornano frequentemente in altri documenti, *in primis* nei protocolli dei notai segusini. Da questi ultimi apprendiamo che i mistrali, prima o dopo aver ricoperto la carica di mistrale, avevano ricoperto anche altre cariche pubbliche; oltre a ciò, risultano sposati e con figli³⁶. È possibile ipotizzare quindi che la carica di giudice delle cause civili e criminali fosse da una parte assegnata a un personaggio laico, esterno alla vita monastica, e dall'altra che i monaci scegliessero periodicamente un nuovo mistrale e il suo vice. Non si è potuto stabilire quanto precisamente durasse una carica né secondo quali criteri e modalità i monaci scegliessero chi avrebbero ricoperto tale ruolo. Inoltre allo stato attuale degli studi non è possibile comprendere bene quale fosse il ruolo dell'elemosineria di S. Giusto nell'ambito dell'attività del tribunale abbaziale, dato

³⁶ Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni riguardo ai mistrali e ai vicemistrali che presiedettero il tribunale durante il triennio 1368-1371. Moruello Ferrandi e suo fratello Francesco, che compare come mistrale del monastero insieme a Moruello, dividono i beni ricevuti in eredità dal padre Bartolomeo con un atto del 11 febbraio 1369 ed entrambi risultano sposati. In una causa discussa nel registro delle cause spirituali nel giugno 1370, quando non era più in carica come giudice, Moruello Ferrandi risulta essere «collector talem et clavarius communitatis Secusie». Il vicemistrale Vincenzo Agliaudi nel 1370 (quando non era più giudice del tribunale) era *sindicus et consul* di Susa insieme ad Antonio Aschieri. Infine Leonardo Barralis, mistrale, ed Ippolito Barralis, vicemistrale, erano membri di una delle più importanti famiglie segusine. Ippolito e Leonardo erano fratelli, figli di Lorenzo; ciò è confermato anche dal testamento di Leonardo del 1393 grazie al quale i suoi figli Pietro e Urbano ricevono l'eredità con il consenso del tutore, ovvero lo zio paterno (*patertruus*) Ippolito Barralis. Anche Ippolito ebbe un figlio, di nome Matteo. Ippolito fu *sindicus* di Susa nel 1406 insieme a Filippino di Gorzano, ed è probabile che egli sia lo stesso Ippolito Barralis, nobile di Susa, che tra il 1408 e il 1411 fu castellano di Giaveno (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Piemonte, Susa, Protocolli notarili, m. 7 e 8; Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Abbazia di S. Giusto di Susa, m. 8, n. 35).

che, come si è già notato in precedenza, i giudici, ovvero i mistrali e i loro assistenti, risultano connessi direttamente all'elemosineria medesima³⁷.

La « domus helemosinarie vel hospitalis Sancti Iusti » si trovava nella « contrata (o burgus) foris portam », un insediamento posto fuori dalle mura cittadine. La *domus* costituiva l'ultimo centro di assistenza per i viaggiatori prima di imboccare la val Cenischia. Si hanno pochissime informazioni riguardo all'elemosineria di S. Giusto, mentre sono meglio note per il loro ruolo nell'accoglienza dei pellegrini e nel sostegno dei meno abbienti due altre istituzioni segusine: il priorato di S. Maria Maggiore all'interno delle mura e la chiesa di S. Maria del Ponte all'esterno.

Il monaco che copriva la carica di *elemosinarius* nel periodo qui studiato era Raimondino De La Rochelle. Egli è presente come testimone sia nell'atto di assunzione del notaio di curia Micheletto Forneri, di cui si parlerà più avanti, sia alla lettura di alcune sentenze documentate nei registri delle cause spirituali. È stato già rilevato in ricerche precedenti come gli elemosinari del secolo XIII comparissero molto spesso come testimoni degli atti redatti presso il monastero³⁸. Nel 1283, in un atto per la nomina di un curatore dei beni di una coppia di coniugi, intervennero sia l'abate Burno sia il rettore della « domus helemosinaria, Ardicus »³⁹. Infine, in una causa del 1354 sedeva come giudice Martino Giusti (che diventerà poi abate qualche anno dopo), elemosiniere del monastero medesimo⁴⁰.

Presso il monastero di S. Giusto il monaco *elemosinarius* godeva quindi di un prestigio tale da essere una presenza ricorrente alla stesura e alla lettura di atti concernenti la vita amministrativa del monastero, e soprattutto era il responsabile delle cause civili e criminali. È quindi lecito supporre che i monaci elemosinari possedessero una cultura giuridica specifica: se per il X e l'XI secolo non era obbligatorio per giudici avere una conoscenza approfondita di diritto canonico, nel corso del XIII secolo si

³⁷ A titolo esemplificativo, Moruello Ferrandi e Ippolito Barralis sono definiti rispettivamente mistrale e vicemistrale dell'elemosineria in l. cit., f. 3r e f. 149r.

³⁸ C. DELLAVALLE, *L'abbazia di S. Giusto di Susa nella seconda metà del XIII secolo*, Torino 1976, tesi di Laurea presso la Biblioteca « G. Tabacco » del Dipartimento di Studi storici.

³⁹ S. BERTELOTTO, *Il registro di imbreviature (1280-1293) del notaio segusino « Bernardus de Alavardo »*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », CXI/I (2013), p. 99.

⁴⁰ MOTTO, *L'attività giurisdizionale* cit., p. 100.

iniziarono a prendere provvedimenti in tutt'Europa affinché i giudici ecclesiastici fossero debitamente istruiti⁴¹. Anche se non si hanno elementi sufficienti per ritenere che presso il monastero segusino alla carica di monaco elemosinario fosse associata di regola quella di giudice, ciò appare probabile, tanto da far ritenere che per accedere alla carica di elemosinario si dovessero possedere nozioni di diritto canonico. Ulteriori dubbi sorgono intorno alla figura del *mistrale* dell'elemosineria che, come si è detto in precedenza, era un laico e non un monaco: quali erano gli altri suoi compiti, a parte quello di essere giudice del tribunale? Per essere assunto doveva già possedere delle nozioni di diritto? Era remunerato con uno stipendio fisso, tratteneva una certa somma dalle multe e dalle spese pagate dagli utenti del tribunale, oppure entrambe le cose? Purtroppo nella documentazione qui studiata non è stato possibile trovare una risposta a queste domande.

5. *I notai* « iudicis oculi »

Il vero motore dell'attività del tribunale, in particolar modo di quella scritta, erano i notai. Come è noto, «una norma del IV Concilio Lateranense aveva stabilito [che i notai] dovessero obbligatoriamente presenziare ai processi dei tribunali ecclesiastici e redigerne i verbali e le sentenze»⁴². Nel periodo qui studiato i notai che lavoravano presso la curia segusina erano almeno tre: Micheletto Forneri, Giovanni *de Bruneto* e Lorenzo Cassini. Tutti e tre si autodefiniscono «notarius dicte curie» nei testi delle cause contenute nei registri giudiziari. Sulla scia degli studi di Giuseppe Chironi⁴³, si può ritenere che solo uno fosse il vero responsabile della documentazione giudiziaria, Micheletto Forneri. Più dei due terzi delle pagine dei registri relativi al periodo qui studiato sono vergati dalla sua mano: in particolare nell'intestazione del registro di cause criminali per

⁴¹ J. A. BRUNDAGE, *The medieval origins of the legal profession: canonists, civilians, and courts*, Chicago 2008, pp. 373-375.

⁴² G. CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità: studi in onore di Cinzio Violante*, I, Spoleto 1994, p. 223.

⁴³ G. CHIRONI, *La mitra e il calamo: il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina, secoli XIV-XVI*, Roma 2005.

il periodo 1368-1371⁴⁴, egli è indicato come il *clericus* responsabile del registro medesimo. Inoltre, è giunto fino a noi l'atto con cui, il 20 luglio 1362, l'abate e i monaci di S. Giusto assunsero ufficialmente Micheletto come notaio di curia⁴⁵.

Micheletto esercitava già la libera professione prima di essere assunto dal monastero⁴⁶. Giorgio Chittolini ha osservato come il notaio assunto da un'istituzione ecclesiastica non fosse, di regola, «un notaio creato dalla chiesa, attivo in ambito prevalentemente ecclesiastico, bensì uno dei tanti notai della città (...). Egli poteva rogare con piena legittimità atti di curia perché aveva ricevuto una sorta di investitura (...): veniva così abilitato a esercitare funzioni importanti nell'ambito della "chiesa scritta", e si poneva come figura di grande rilievo per il funzionamento delle istituzioni diocesane»⁴⁷. Micheletto, benché avesse come incarico principale quello di notaio del tribunale dell'abbazia, non si definì mai nei documenti e nei registri analizzati in questa sede *notarius abbatis*, seguendo quindi la con-

⁴⁴ «Clerico esistente Micheletto Fornerii notario de Secusia» (Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Piemonte, Abbazia di S. Giusto di Susa, m. 8, n. 35, f. 1r).

⁴⁵ Con l'atto di investitura (Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Susa: San Giusto, m. 6, n. 2) Micheletto Fornerii ottenne l'«*officium scribanie ipsorum domini abbatis, conventus et monasterii in Secusia cum suis iuribus, pertinenciis et apendenciis universis*», di svolgere quindi le funzioni di scriba nelle cause vertenti di fronte all'abate e alla corte giudiziaria dell'abate e del monastero. Egli avrebbe dovuto occuparsi anche delle «*notas, rogationes et acta preterita presenciam et factura curiarum*». Micheletto avrebbe dovuto «*recipere, levare et in publicam formam reddigere notas rogationesque instrumentorum que occurrerunt et occurrent directe tangentes dictum monasterium et eas tradere et expedire dicto domino abbati et eius successoribus infra mensem pos[t] receptionem et ipsorum requisitionem ipsius Micheleti propriis sumptibus et expensis*». Il nostro notaio, inoltre, avrebbe potuto estrarre atti dai protocolli di altri notai che erano passati sotto la tutela dell'abbazia e avrebbe potuto assumere un aiutante, che doveva però essere gradito all'abate. Micheletto pagò settanta fiorini per ottenere l'incarico e si stabilì che per gli anni a venire avrebbe dovuto pagare annualmente, il giorno della festa di Sant'Andrea, otto fiorini all'abate.

⁴⁶ Si tratta di un atto dotale in cui Micheletto figura come futuro sposo ricevente la dote; da questa imbreviatura, datata 31 dicembre 1356, apprendiamo che Micheletto era figlio del fu Pietro detto *de Stephano* e di Francesca, ancora in vita, ed era promesso sposo di Gaya Cuchardi, figlia di Giovanni. Micheletto esercitava già la sua professione, poiché è definito *notarius* (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Piemonte, Susa, Protocolli notarili, m. 6, ff. 40r-41r).

⁴⁷ CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*» cit., p. 222.

suetudine in uso tra i notai segusini del secolo XIII, studiati principalmente da Patrizia Cancian⁴⁸. Da queste ultime ricerche emerge come gli enti ecclesiastici valsusini non tendessero a istaurare legami esclusivi con determinati notai, essendo il numero di notai assunti di volta in volta da ogni ente piuttosto elevato. Come si diceva, negli anni in cui Micheletto lavorò per S. Giusto nella curia abbaziale operavano sicuramente almeno altri due notai, Giovanni *de Bruneto* e Lorenzo Cassini. Giovanni si definì esplicitamente «notarius dicte curie» e redasse l'atto di assunzione dello stesso Micheletto. Ciò permette di supporre che fosse alle dipendenze della curia del monastero (o comunque intrattenesse un rapporto privilegiato con esso) già prima del 1362. Per quanto riguarda Lorenzo Cassini, anche egli si definì «notarius dicte curie». Dato che Giovanni e Lorenzo si definiscono esplicitamente notai della curia di S. Giusto, si potrebbe supporre che anche per loro fosse stato redatto un atto di assunzione da parte del monastero, atti che non sono giunti fino a noi.

È probabile che Giovanni, Lorenzo e Micheletto si alternassero in tribunale secondo turni prestabiliti, nel corso dei quali ciascuno prendeva nota degli estremi della causa su alcune schede, anche se non è chiaro quanto esse fossero dettagliate. In seguito Micheletto disponeva queste schede in ordine cronologico e le ricopiava sui registri giunti sino a noi. Infatti nei registri di cause civili e criminali⁴⁹ a parte alcune pagine (circa un terzo),

⁴⁸ Nei suoi studi afferma che questa è una dimostrazione della «intenzione dei notai di non rinunciare alle caratteristiche di liberi professionisti garanti della prova scritta e di sottolineare la propria naturale propensione a non voler essere alle dirette ed esclusive dipendenze di un potere»: P. CANSIAN, *Conradus imperialis aule notarius. Un notaio del XIII secolo nell'assetamento politico della val di Susa*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXX (1982), p. 27. Gian Giacomo Fissore, nello studio sui notai del vescovo torinese Goffredo da Montanaro, afferma che «anche a Torino, come dovunque nell'Italia centro-settentrionale del tardo medioevo, la tendenza preminente rimase quella di denominare, al di fuori delle formule di autentica, lo scrittore di documenti con il solo termine di *notarius* o, al massimo, *notarius publicus*, senza richiami ad eventuali mansioni funzionariali dei singoli personaggi. (...) Appare evidente che solo quando la loro specificità funzionariale sia in grado di assumere valenze che potremmo definire (...) di rappresentazione ideologica, essa può configurare una propria specifica funzionalità»: G. G. FISSORE, *Prassi autenticatoria e prospettive di organizzazione burocratica nella documentazione episcopale torinese alle soglie del Trecento*, in *In uno volumine: studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, p. 251 sg.

⁴⁹ Per la collocazione archivistica si rimanda a n. 30.

è quasi unicamente presente la scrittura di Micheletto. Nei due registri relativi alle cause spirituali, dai quali sono state estratte le cause matrimoniali, si può invece notare come la mano di Micheletto si alterni abbastanza frequentemente con quella di Lorenzo Cassini. Questo può forse dipendere dai giudici che presiedevano le cause: nel registro di cause spirituali i giudici sono l'abate, i suoi vicari e il sacrista, mentre negli altri tre registri a presiedere le cause sono, alternativamente, il mistrale e il vicemistrale dell'elemosineria del monastero. Si può quindi ritenere che Micheletto fosse specificamente addetto a seguire una precisa tipologia di cause e a operare sotto alcuni giudici in particolare. Dall'analisi delle date delle due differenti tipologie di cause (spirituali da una parte, civili e criminali dall'altra) è possibile notare che nei medesimi giorni si discutevano entrambi i tipi di cause. Si possono dunque immaginare due scenari: o vi erano due luoghi nei quali da una parte l'abate o chi per esso e il suo *entourage* presiedevano le cause spirituali, e dall'altra il mistrale con altri notai o scrivani presiedeva le altre cause; oppure una parte della giornata era dedicata alle cause spirituali e l'altra parte alle altre.

È probabile che Micheletto dedicasse la maggior parte del suo lavoro alla discussione delle cause civili e criminali. Bisogna però tenere conto del fatto che i registri conservati non sono che il risultato finale di un processo scritto articolato in più fasi. L'addetto alla redazione finale del registro poteva non essere il notaio che aveva steso le minute in tribunale, servendosi di fogli sciolti o di registri di formato minore⁵⁰. Per fare un esempio, in tutti i registri qui studiati, gli atti in cui Giovanni è nominato mediante la formula «retulit michi notario Iohanni de Bruneto», sono sempre vergati dalla mano di Micheletto o di Lorenzo. Micheletto quindi curava sicuramente la redazione finale dei registri delle cause di tribunale nonostante non fosse sempre presente a tutti i processi documentati in essi.

Micheletto, presso l'abbazia, non si occupava esclusivamente della tenuta dei registri del tribunale; egli rogava anche *instrumenta* inerenti all'amministrazione del monastero ed era il responsabile della redazione del-

⁵⁰ È impossibile effettuare una statistica su quali notai fossero presenti in quali giorni: il notaio non sottoscriveva mai, e l'annotazione «retulit michi», seguita dal nome del notaio, compare solo saltuariamente.

la maggior parte delle ricognizioni e dei consegnamenti relativi all'arco cronologico considerato.

Come accennato in precedenza, si possono trovare alcune similitudini tra il rapporto tribunale-notai sia nel tribunale abbaziale segusino sia nel tribunale vescovile senese studiato da Chironi. Egli innanzitutto osserva che per quanto riguarda i registri prodotti durante l'attività giudiziaria, essi sono «sicuramente custoditi da notai "ufficiali" della curia (...) e quindi [sono] di proprietà della stessa, come evidenziato dal fatto che alla redazione del medesimo registro avessero partecipato più notai», dei quali solo uno «risultava al momento della redazione della copia in carica come notaio di curia»⁵¹. La situazione dei notai della curia senese trecentesca rispecchia quella della curia segusina: gli *instrumenta* con committenza abbaziale sono nei protocolli di un notaio, Micheletto Forneri⁵²; egli aveva avuto ufficialmente l'incarico di notaio del tribunale, ma condivideva i registri con altri due colleghi.

Micheletto è dunque uno dei motori dell'attività documentaria dell'abbazia segusina, ma non solo: «la *publica fides* della quale sono portatori rende i notai destinatari di competenze giuridiche che superano le attribuzioni professionali: operano, infatti, come fiduciari o procuratori, divenendo i principali collaboratori del vicario»⁵³ abbaziale. D'altra parte, come disse Robert Brentano in una frase diventata celebre, «la chiesa italiana era una chiesa notarile»⁵⁴.

6. *Il matrimonio pre-tridentino: un'introduzione generale*

L'ampliamento delle funzioni della Chiesa, iniziato con la riforma gregoriana dell'XI secolo, portò la Chiesa a essere l'unica autorità che controllava il matrimonio; le autorità laiche lasciavano senza particolari interferenze le questioni matrimoniali ai tribunali vescovili. Tra XI e XII seco-

⁵¹ CHIRONI, *La mitra e il calamo* cit., p. 81.

⁵² Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Susa, Protocolli notarili, m. 7 e 8.

⁵³ E. C. PIA, *La giustizia del vescovo. Società, economia e Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo*, Roma 2014, p. 21.

⁵⁴ R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972, p. 309.

lo⁵⁵, i papi non legiferavano direttamente in materia, ma rispondevano a casi concreti presentati dai tribunali; queste risposte si trasformavano in regole su cui basarsi per simili casi futuri. In questo primo periodo, tuttavia, non erano chiaramente definite le basi su cui si fondava il vincolo matrimoniale: si andarono definendo due posizioni contrapposte al riguardo, rappresentate da una parte dal *Decretum* (1144) di Graziano (fine XI sec. - 1150) e dall'altra dal *Liber sententiarum* (1150-1152) del teologo Pietro Lombardo (1100-1160 circa). Graziano distingueva il matrimonio *initiatum* (la *desponsatio* tra fidanzati) dal matrimonio *ratum* (il matrimonio consumato, e dunque *perfectum*); la *copula carnalis* era dunque ciò che rendeva stabile e indissolubile il vincolo matrimoniale. Da parte sua Pietro Lombardo era sostenitore della teoria «consensualistica», sulla base della quale non era il rapporto sessuale a creare il vincolo, bensì lo scambio del consenso tra i due sposi, che rendeva il matrimonio metafora dell'unione fra Cristo e la sua Chiesa, come affermato da san Paolo (*Ef.* 5, 22-28). Il consenso, in ogni caso, poteva essere scambiato in modo valido soltanto tra persone alle quali il matrimonio non fosse interdetto per vari motivi, ad esempio il grado di parentela tra loro intercorrente.

La dottrina consensualistica ebbe un enorme successo e il primo papa a renderla ufficiale, tramite le sue decretali, fu Alessandro III (1159-1181)⁵⁶ con la distinzione tra «consensus per verba de futuro» e «consensus per verba de presenti»: con la prima definizione s'intende la promessa matrimoniale scambiata tra i due sposi («accipiam te in uxorem»), mentre con la seconda s'intende la stipulazione del vincolo vero e proprio («accipio te in uxorem»). Papa Innocenzo III (1198-1216), con il IV Concilio Lateranense (1215), riaffermò la validità della teoria consensualistica ma, onde evitare i matrimoni clandestini, stabilì che le coppie dovessero annunciare pubblicamente in chiesa le loro intenzioni di sposarsi, in modo che il prete fosse informato dai fedeli di eventuali impedimenti (consan-

⁵⁵ «È impossibile indicare una data esatta che indichi il momento in cui la Chiesa si dichiarò competente a discutere una causa matrimoniale. (...) Nonostante questo, possiamo individuare con sufficiente chiarezza la situazione che si era ormai definita alla metà del dodicesimo secolo: le corti secolari potevano stabilire tutti i dettagli di un'eredità, ma le corti ecclesiastiche si occupavano innanzitutto del matrimonio, della sua validità e delle sue proprietà» (C. N. L. BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna 1991, p. 134 sg.).

⁵⁶ DONAHUE, *Law, marriage, and society* cit., pp. 1 sg. e 16.

guineità, affinità, parentela spirituale). Il Concilio di Lione (1274) decretò inoltre che il matrimonio, oltre che indissolubile, fosse un sacramento, e riservò ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione su di esso.

La Chiesa, tuttavia, pur avendo stabilito alcune regole riguardo alla stipulazione del matrimonio, non aveva imposto una cerimonia che essa stessa, tramite i suoi sacerdoti, provvedeva a celebrare⁵⁷. Nonostante i provvedimenti del IV Concilio Lateranense, il principio consensualistico innesco tutta una casistica di nozze contratte in segreto, senza il previo consenso delle famiglie e anzi proprio per sfuggire al controllo di queste ultime. Questo generò casi di conflitto tra le famiglie e le istanze ecclesiastiche.

Fu la semplicità stessa dei riti concretamente celebrati a comportare la possibilità che si ingenerasse confusione riguardo all'effettiva intenzione degli sposi, confusione che portava al ricorso al tribunale ecclesiastico. I processi matrimoniali costituiscono dunque la testimonianza principale di queste ambiguità; bisogna tuttavia tener conto del fatto che in molte carte dei processi matrimoniali, soprattutto quelli riguardanti i matrimoni cosiddetti 'clandestini', mancano le descrizioni di rituali, quali i festeggiamenti o l'eventuale inanellamento della sposa, che rendevano esplicita la volontà dei contraenti e la pubblicità del rito. Se essi fossero stati celebrati, infatti, non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere al tribunale per stabilire la validità o meno del matrimonio. Il ricorso a un sacerdote in ogni caso non era raro: il rituale poteva avvenire direttamente *in facie ecclesiae* o essere ripetuto dopo essere stato stipulato in segreto, affinché l'unione fosse riconosciuta pubblicamente; questa non era però una tappa obbligatoria per rendere il matrimonio valido.

Il Concilio di Trento (1545-1563) cambiò radicalmente, con il decreto Tametsi (1563), le regole concernenti la stipulazione del matrimonio, rendendo obbligatoria la cerimonia davanti alla porta della chiesa, preceduta dalle apposite denunce e officiata dal parroco degli sposi, alla presenza di due o tre testimoni. Il rito matrimoniale, da percorso a tappe, diventò

⁵⁷ Per una disamina dei percorsi tramite i quali si arrivava al matrimonio e come quest'ultimo fosse celebrato si rimanda a S. SEIDEL MENCHI, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in *Matrimoni in dubbio* cit., a cura di SEIDEL MENCHI, QUAGLIONI, pp. 18-22.

puntuale e tracciò un netto confine tra promessa e matrimonio, tra rapporti prematrimoniali e rapporti legittimi. Di conseguenza, cambiarono anche molti motivi per cui si ricorreva ai tribunali ecclesiastici.

7. *I matrimoni clandestini*

Come si è detto precedentemente, le cause matrimoniali oggetto di questo studio sono state estratte da due registri: le cause tratte dal primo registro sono cinque, una è invece tratta dal secondo, e una causa è divisa tra i due registri. Le cause sono dunque in totale sette, di cui sei complete mentre una è provvista solo della sentenza. I processi non saranno analizzati in ordine cronologico, ma divisi in tre gruppi a seconda del motivo per cui furono discussi (matrimoni clandestini, « multy-party litigation » e divorzio) e a ciascuno di tali gruppi sarà dedicato un paragrafo. È importante sottolineare che vi erano moltissimi altri motivi, oltre ai tre qui analizzati, per intentare una causa matrimoniale, come l'adulterio, lo *stuprum*, il difetto di età, ecc. Per una trattazione completa si rimanda alla tetralogia di Seidel Menchi e Quagliani citata in precedenza⁵⁸.

Tabella 1: Cause matrimoniali prese in esame

NUMERO CAUSA	ESTREMI CRONOLOGICI	NOMI DELLE PARTI	MOTIVAZIONE DELLA CAUSA
1	1361 gennaio 18 – 1361 23 gennaio	Giovanni <i>Hendeandi</i> , Guglielmo Chiaberto, Beatrice <i>Bialexii</i>	“Multy-party litigation”
2	1361 gennaio 10 – 1361 febbraio 5	Girardo Germano e Beatrice figlia di Isabella	Matrimonio clandestino
3	1361 giugno 10	Cardino <i>de Pererio</i> e Luigina <i>de Nuns</i> detta <i>Nibliera</i>	Matrimonio clandestino
4	1363 gennaio 27 – 1363 luglio 10	Vincenzo <i>Didero</i> , Tommasa <i>Suffixie</i> , Bernardo <i>Peraudi</i>	“Multy-party litigation”
5	1364 marzo 29 – 1364 aprile 2	Marco <i>Monrini</i> e Caterina di Giacomino	Divorzio

⁵⁸ Cfr. n. 8.

6	1364 novembre 21 – 1366 gennaio 15	Bernardo Bernardi e Agnesona <i>Aquarini</i>	Divorzio
7	1368 aprile 15 – 1368 giugno 3	Lorenzo Ferrandi, Margherita <i>de</i> <i>Aquablanca</i> e Sigismonda <i>Varcini</i>	“Multy-party litigation”

Si è detto che la celebrazione del matrimonio poteva essere di vario genere; lo scambio delle promesse avveniva spesso alla sola presenza dei due partner, per i quali appare evidente che sul momento non importasse l’approvazione della comunità, ma piuttosto il mutuo consenso scambiato al cospetto di Dio. Se la coppia in seguito al rito privato iniziava la convivenza e generava figli, ciò costituiva la prova esteriore e pubblica della loro unione. I parroci comunque sollecitavano la coppia affinché rendesse pubblica la loro unione con un pubblico scambio del consenso « per verba de presenti ».

Il problema sorgeva quando uno dei due partner cambiava idea e negava di avere prestato il consenso. Il coniuge abbandonato ricorreva dunque al tribunale ecclesiastico affinché il giudice riconoscesse e legittimasse l’unione. La causa verteva tra un coniuge che affermava che il partner avesse prestato il consenso e l’altro che negava di averlo dato; il compito del giudice era arduo poiché doveva giudicare su un fatto accaduto in presenza delle sole due parti avverse. Si parla, in questi casi, di matrimoni « clandestini »⁵⁹.

La confusione che portava le coppie davanti a un giudice era anche generata dalla presenza di due formule teoricamente distinte tra di loro, ovvero da una parte quella « per verba de presenti » e dall’altra quella « per verba de futuro »: il primo scambio di parole istituiva il legame matrimoniale vero e proprio, mentre il secondo era una semplice promessa. Nella

⁵⁹ « Per tutta l’età pre-conciliare, un modello di matrimonio simile, assolutamente povero di impalcature formali, privo di *vestimenta*, sospeso e rarefatto per la mancanza di forme di pubblicità e riti di solennizzazione, era stato facilmente individuato nel matrimonio “clandestino”, così definito dal diritto canonico classico proprio per l’assenza di formalità e il pericolo di frodi che da ciò derivava»: il libero consenso « aveva determinato il proliferare di matrimoni riprovevoli con tutto il portato di disordine e incertezza giuridica che ad essi faceva seguito»: L. FERRANTE, *Gli sposi contesi. Una vicenda bolognese di metà Cinquecento*, in *Due nella carne: Chiesa e sessualità nella storia*, a cura di M. PELAJA, L. SCARAFIA, Roma Bari 2014, p. 330 sg.

vita quotidiana, essendo il matrimonio pre-tridentino un rito a tappe, le due formule tendevano spesso a sovrapporsi, a confondersi; questo avveniva perché fondamentalmente, in una coppia che avesse decisa intenzione di sposarsi, questa differenza non era importante; nel caso si ricorresse al tribunale, invece, le parole acquistavano un rilievo differente.

Il rapporto sessuale, dopo l'affermazione della teoria consensualistica, non rendeva automaticamente valido il matrimonio. In realtà i giudici tenevano conto del fatto che i due coniugi avessero avuto un rapporto sessuale o meno; se i due sposi consumavano dopo (e non prima) aver dato il consenso, il matrimonio era riconosciuto. Inoltre, il rapporto sessuale dopo la promessa di norma trasformava la *desponsatio* in matrimonio. Era comune che uno dei due partner negasse, oltre il consenso, anche l'avvenuto rapporto sessuale.

Il giudice valutava anche i gesti, come ad esempio il tocco delle mani, il bacio o il dono, i quali, ovviamente, erano validi solo nel caso in cui qualcuno avesse visto i due sposi compierli. Il giudice, in generale, aveva come unica prova concreta le testimonianze: i vicini o i parenti potevano aver sentito o visto il rituale del matrimonio, o potevano testimoniare su alcuni comportamenti dei due partner che lasciavano presumere che il loro legame fosse un legame matrimoniale, come il vivere insieme, l'aver figli o l'essere riconosciuti dalla « pubblica vox et fama » come coppia stabile.

Il compito del giudice era quello di valutare se fosse stato scambiato tra i due partner un consenso spontaneo, anche se solo momentaneo; se era anche solo probabile, il giudice sentenziava solitamente a favore del riconoscimento del vincolo. Tra le sette cause matrimoniali analizzate, due possono essere ricondotte alla categoria dei « matrimoni clandestini »: in ordine cronologico la seconda, tra Girardo e Beatrice, e la terza, tra Luigina e Cardino.

Della seconda causa matrimoniale sono presenti nel registro solo una lettera citatoria e la sentenza⁶⁰. È probabile che il resto della causa fosse in un registro andato perduto, precedente cronologicamente a quello analizzato. Dalla sentenza, emanata il 5 febbraio 1361, si può ricavare che Bea-

⁶⁰ Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651, ff. 7r e 16v.

trice, figlia di Isabella, proveniente da Rubiana, si era rivolta al tribunale di Susa per ottenere la validazione del matrimonio contratto con Girardo Germano, suo compaesano, il quale negava fosse mai avvenuto lo scambio di promesse « per verba de presenti ». L'abate Martino Giusti sentenziò a favore di Girardo, ritenendo che Beatrice non avesse provato in modo convincente l'avvenuto matrimonio, condannandola a pagare le spese processuali. Il giudice concesse inoltre a Girardo di potersi sposare liberamente con un'altra donna.

La terza causa matrimoniale⁶¹ si aprì e si concluse in un solo giorno, il 10 giugno 1361, quando Luigina *de Nus* detta *Nibliera* di Susa si presentò davanti al vicario Antonio *Cayre* affinché riconoscesse la validità del matrimonio da lei contratto con il calzolaio Cardino *de Pererio*, anch'egli di Susa. Luigina, infatti, affermava che l'anno precedente Cardino era entrato in casa della donna « modo domestico » dicendole « Promitto tibi quod numquam habebō aliam uxorem praeter te ». Non si erano però scambiati ulteriori promesse « in facie ecclesie ». Il giudice volle interrogare Luigina, ma ella si rifiutò di giurare, affermando di essere incinta⁶²; il giudice quindi non sottopose Luigina ad interrogatorio, basandosi solo su quanto detto da lei nella *postulatio*. Cardino invece giurò e testimoniò di non aver mai promesso a Luigina di prenderla in moglie. Il giudice non domandò a Cardino se lui e Luigina avessero effettivamente una relazione o se il figlio aspettato da Luigina fosse di Cardino; la testimonianza dell'uomo si limitò a negare la versione di Luigina. Al giudice probabilmente non serviva altro, visto la reticenza di Luigina a testimoniare. Si possono immaginare due scenari: un'ipotesi è che Cardino e Luigina avessero avuto una relazione e Luigina, rimasta incinta, avesse inventato la promessa di

⁶¹ L. cit., ff. 29v-30v.

⁶² Luigina infatti disse « quod iurare non debebat et quod erat gravida ». Si è cercata una correlazione tra lo stato di gravidanza e l'impossibilità di testimoniare, senza successo, in G. MINNUCCI, *Le dottrine dei primi glossatori canonisti intorno alla capacità processuale della donna*, in *Orientamenti civilistici e canonistici sulla condizione della donna* (Atti del Seminario Internazionale, Roma, 28-29 settembre 1991), a cura di M. T. GUERRA MEDICI, Napoli 1996, pp. 99-114; ID., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Ugucione da Pisa*, Milano 1989; ID., *Processo e condizione femminile nella canonistica classica*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, pp. 129-183.

Cardino per potersi tutelare; la seconda ipotesi è che Cardino avesse effettivamente pronunciato quelle parole ma che in seguito, per motivi che ignoriamo, le avesse ritrattate. In ogni caso, il vicario ritenne nullo il vincolo matrimoniale e diede a entrambi la possibilità di risposarsi con altre persone, non condannando nessuno dei due al pagamento delle spese processuali.

8. *Il «divortium quoad vinculum»*

«Il diritto canonico e la prassi giudiziaria dei tribunali ecclesiastici ad esso orientata prevedevano due possibilità di mettere fine a una esperienza matrimoniale. L'interruzione della convivenza coniugale che lasciava intatto il vincolo e di conseguenza precludeva il passaggio ad altre nozze (*separatio quoad thorum, divortium quoad thorum et mensam*) si distingueva radicalmente (...) dalla dichiarazione di invalidità che, proclamando nullo un legame, ne cancellava tutti gli effetti e restituiva ai due contraenti la facoltà di risposarsi (*divortium quoad vinculum*)»⁶³. Seidel Menchi afferma che negli archivi da lei studiati (Venezia, Feltre, Bologna), nel periodo pre-tridentino, le cause di richiesta di *divortium* superavano in quantità quelle di richiesta di *separatio*, mostrando come generalmente chi si rivolgeva al tribunale avrebbe preferito liberarsi definitivamente del coniuge indesiderato per potersi risposare⁶⁴.

Il *divortium* si otteneva dunque quando si riusciva a dimostrare la nullità del matrimonio, vale a dire la sua invalidità *ab origine*, causata dai cosiddetti impedimenti. In linea teorica gli impedimenti avevano uno scopo preventivo, dovendo impedire l'unione di due persone nel caso sussistessero determinati fattori. Nella prassi essi erano impiegati per richiedere l'annullamento del matrimonio in tribunale.

Gli impedimenti per cui si ricorreva in tribunale erano molteplici⁶⁵, ma in questa sede si analizzeranno soltanto quelli relativi alle cause segu-

⁶³ S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici* cit., p. 88.

⁶⁴ Op. cit., p. 89 sg.

⁶⁵ Per una dettagliata trattazione degli *impedimenta* si rimanda a L. SCHMUGGE, *Marriage on trial: late medieval German couples at the papal court*, Washington 2012, p. 64 sgg.

sine: l'impotenza del marito (o la frigidezza della moglie), gli impedimenti per parentela e il *metus*.

L'impotenza del marito era un *impedimentum* perché la copula rendeva *perfectum* il matrimonio e, dunque, in assenza di essa non si poteva ritenere il matrimonio un legame completo; l'astinenza sessuale comportava inoltre la mancanza di figli, in un'epoca in cui la procreazione era il principale fine del matrimonio. Tuttavia, in tribunale si poteva intentare la causa solo nel caso in cui la donna avesse scoperto dell'impotenza del marito dopo le nozze. Se ne fosse stata a conoscenza prima delle nozze e avesse ugualmente consentito al matrimonio, il vincolo non avrebbe potuto essere sciolto.

Vi erano degli impedimenti definiti relativi, che interdicevano il matrimonio tra due persone determinate, ma che non costituivano ostacolo al matrimonio di ciascuno dei due con una terza persona: si tratta degli impedimenti legati ai vari gradi di parentela. Con « impedimento per parentela » s'intende la proibizione del matrimonio tra consanguinei. Il IV Concilio Lateranense aveva stabilito come grado ultimo di impedimento il quarto. La « parentela spirituale », poi, è quella che si crea tra il battezzato o il cresimato e i suoi padrini e madrine, poiché il battesimo, inteso come nuova nascita, crea dei nuovi legami parentali fondati sulla spiritualità. L'affinità, infine, « si riferisce al rapporto tra coniuge e i parenti della controparte. Essa interdice il matrimonio in linea retta e non in linea collaterale. Tramite la *copula carnalis* ogni parente di un coniuge è considerato parente dell'altro. Poiché l'affinità viene creata dalla copula poco importa che essa avvenga all'interno di un regolare matrimonio o in rapporti extraconiugali (*affinitas ex copula illicita*) »⁶⁶. Infatti, anche unioni carnali precedenti al matrimonio con un parente di colui o colei con cui ci si intende sposare impediscono un'unione lecita. Non era raro, inoltre, che due coniugi consensualmente ricorressero ai tribunali sostenendo di essere venuti a conoscenza dell'esistenza di un legame di parentela di vario genere che li univa e che dunque rendeva non valido il matrimonio; questo poteva avvenire quando i partner volevano liberarsi di un legame oramai intollerabile per entrambi.

⁶⁶ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in occidente*, Torino 1996, p. 159.

Poiché il matrimonio cattolico si basava sulla teoria « consensualistica », la base dell'unione doveva essere il libero consenso da parte di entrambi gli sposi. Se uno dei due coniugi era stato costretto o indotto con le minacce a contrarre l'unione, cioè a fornire un consenso che altrimenti non avrebbe dato, il matrimonio era teoricamente viziato fin dall'origine. Questo vizio era definito *metus* e il coniuge « non volente » poteva recarsi in tribunale e chiedere l'annullamento del matrimonio. Si trattava tuttavia di una questione molto delicata: molto spesso, infatti, erano i genitori a spingere i figli ad un determinato matrimonio. L'invocazione del *metus* poteva portare le istanze ecclesiastiche a invadere l'ambito familiare e a spingere gli uni contro gli altri i membri della medesima famiglia. Il coniuge 'minacciato', una volta recatosi in tribunale, doveva provare da una parte che la minaccia poteva comportare un danno fisico o la morte e, dall'altra, dimostrare che all'atto della minaccia sarebbe con tutta probabilità seguita l'effettiva concretizzazione della intimidazione. Il *metus* doveva essere tale da annullare la volontà di chi lo subiva.

Tra le cause discusse presso il tribunale di S. Giusto, due riguardano il *divortium* ovvero la quinta, tra Marco e Caterina, e la sesta, tra Agnesona e Bernardo. Come si vedrà, i due processi sono molto diversi: la differenza più evidente tra le due cause sta nel fatto che nella quinta causa sono entrambi i coniugi a richiedere l'annullamento del matrimonio, mentre nella sesta è solo la moglie a richiederlo, in opposizione alla volontà del marito.

La causa tra Marco e Caterina⁶⁷, della quale ci è giunta solo la richiesta di divorzio, era già stata discussa due volte presso il tribunale di Susa. Marco *Monrini* da Mattie, da sempre innamorato di Caterina Di Giacomino, ma consapevole del fatto che la donna non ricambiava i suoi sentimenti, aveva ideato con l'amica Peroneta lo stratagemma di invitare Caterina a casa sua e di farla ubriacare, affinché in stato di ebbrietà sposasse Marco. Per precauzione Marco aveva fatto appostare nella stanza adiacente due amici perché ascoltassero lo scambio di promesse, dimostrando di conoscere i rischi derivanti da un matrimonio contratto senza testimoni. Il

⁶⁷ Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651, ff. 109v-113v.

piano di Marco riuscì, poiché Caterina, « iam alterata et bacata », acconsentì a sposare Marco incalzata dalla detta Peroneta, chiamata appositamente: « et versa vice interrogando dictam Caterinam dixit eidem dicta Peroneta: “O tu Caterina, vis tu Marconem in tuum maritum?”, que Caterina respondit: “Ita si amici mei volunt” ». Caterina però si era immediatamente pentita: « et eo dicto immediate pentivit, ita quod finito dicto verbo quando dixerat: “Ita si amici mei volunt”, non divertens ullatenus a loquendo respondendo dixit: “Non, nisi quod voluerint mei amici” ». Dopo questo scambio di promesse, Marco e Caterina avevano portato la questione davanti al tribunale di Susa, il cui giudice Martino Giusti aveva sentenziato a favore di Marco; Caterina era ricorsa in appello, ma anche in questo caso l'abate aveva convalidato il matrimonio. Questi fatti avvennero prima del 1361: i registri di cause spirituali di questo periodo in nostro possesso partono da questa data, mentre i registri del medesimo tipo immediatamente antecedenti sono andati perduti.

In seguito, nel marzo 1364, Marco si presentò nuovamente in tribunale, questa volta per ottenere l'annullamento del matrimonio. Marco aveva sì in questi anni continuato ad avere rapporti sessuali con Caterina ma, come si legge nel verbale della causa, per istinto diabolico: « persuadente antiquo humani generis inimico ». Trascorso qualche tempo Marco disse di aver capito, con l'aiuto di Dio, di tenere un comportamento peccaminoso, « hoc dissuadente eterno humani generis redemptore infundente in ipsum Marconem recti luminis », e si era confessato con *frater* Perino da Virle. Il confessore gli aveva detto che Caterina non era mai stata veramente sua moglie, probabilmente perché non si poteva ritenere che la donna avesse espresso un libero consenso al momento dello scambio delle promesse. Marco si era quindi recato al tribunale abbaziale affinché il giudice gli concedesse il *divortium*: « Quo circa idem Marcus quantum de iure potest, suam exhonerando conscientiam, reclamando Caterinam predictam, vobis domino vicario supradicto supplicat humiliter et cum instantia dictus Marcus quatenus, non obstantibus sententiis memoratis, pronunciare dignemini divorcium in ipsum Marconem et Caterinam predictam, quam coram vobis citari fecit, specialiter ob hanc causam et eorum unicuique vestram impertiri licenciam nubendi in Domino ». Il prevosto interrogò Marco e Caterina riguardo alla notte in cui si erano scambiati le promesse ed entrambi diedero la medesima versione dei fatti. È interessante notare che en-

trambi ammisero di non essere stati interrogati al riguardo durante i due processi precedenti: « Interrogatus si in causa principali vel appellationibus fuit interrogatus et examinatus de predictis, dicit quod non ». Marco inoltre affermò di aver sempre saputo che Caterina non avrebbe mai corrisposto i suoi sentimenti: « cognovit quod ipsa Caterina eo tunc in dicto chalfagio nec alibi ante nec postea consensum habuit neque velle matrimonium contrahere cum eodem nec ipsum Marcum habere aliquialiter in maritum ». Infine, fu ascoltato il confessore dei due coniugi, Perino, con l'autorizzazione di entrambi.

Il prevosto concesse il *divortium* e la *licencia nubendi* a Marco e Caterina. Marco a fine causa, di sua iniziativa (« non vi, non dolo, non metu inducti vel alia machinatione seu circumventionem seducti »), giurò « ipsam Caterinam eiusque heredes de cetero non turbare nec aliter molestare », e Caterina fece altrettanto. Dalla causa emerge come fosse Marco a gestire completamente il rapporto, incurante della volontà di Caterina: all'inizio è lui a decidere di farla ubriacare e di sposarla e alla fine è sempre lui a decidere di divorziare. Caterina subisce passivamente gli eventi, senza essere ascoltata.

Nel novembre del 1364 iniziò la sesta causa⁶⁸: Agnesona *Aquarini* di Meana si rivolse al vicario presentando un libello, poiché suo marito, Bernardo Bernardi, non ottemperava ai doveri coniugali essendo « frigidus et ligatus » e non avendo « potencia coeundi ». Agnesona dopo oltre due anni di matrimonio era ancora vergine. Essa chiedeva dunque il divorzio e non la separazione, per potersi risposare e soprattutto « esse mater et filios procreare »⁶⁹. La donna nel frattempo si era allontanata dalla casa che condivideva con Bernardo. Dopo qualche giorno, Bernardo si presentò al tribunale, affermando che Agnesona non era vergine come diceva, e chiedendo che la moglie fosse esaminata da altre donne affinché stabilissero il suo stato⁷⁰. Di questo esame, tuttavia, non c'è traccia nel processo. Come ac-

⁶⁸ L. cit., ff. 118r-119r, 127v-128r, 138v-139r, 140v-141r e fald. 24, fasc. 661, ff. 2r-2v.

⁶⁹ « The fact that many medieval people thought of sex primarily or at partially as a reproductive act meant that their attitudes toward it were shaped by the biology of reproduction, as they understood it »: R. MAZO KARRAS, *Sexuality in Medieval Europe. Doing unto other*, New York 2005, p. 66.

⁷⁰ Chiedere la consulenza 'esterna' di un gruppo di donne doveva essere prassi comune nei processi matrimoniali non solo a livello italiano, ma europeo. MAZO KARRAS, *Sexua-*

cennato in precedenza l'impotenza del marito, che impediva la *copula* e rendeva il matrimonio *imperfectum*, era una delle motivazioni per poter intentare una causa per ottenere il divorzio. All'inizio Bernardo accusò la moglie di mentire riguardo alla sua verginità e affermò di essere vittima di un maleficio, « se non esse potentiam quohendi cum eapropter maleficium quo credit esse ligatus », dato che con altre donne non soffriva della stessa impotenza e aveva anzi avuto diversi rapporti: « licet cum aliis mulieribus habeat posse cohendi et plures carnaliter cognovit mulieres ». Il giudice per due volte (maggio e dicembre del 1365) obbligò i due coniugi a coabitare nuovamente per quindici giorni, per incoraggiare la consumazione del matrimonio. I giudici dei tribunali ecclesiastici cercavano di regola in ogni modo di essere dei mediatori e dei riconciliatori, tentando di evitare di annullare un matrimonio contratto in modo valido senza aver prima provato con ogni mezzo a far restare insieme i coniugi⁷¹. Anche nella causa vertente tra Isotta Cunsa da Cividale e Francesco di Carluccio da Porta Brosana presso il tribunale del capitolo di Cividale nel biennio 1310-1312, studiata da Sebastiano Blancato⁷², il giudice (in questo caso l'arcidiacono) costrinse i due coniugi a convivere per almeno un triennio, sottraendo da questo arco temporale il periodo di quindici mesi durante il quale Isotta e Francesco avevano già convissuto.

Agnesona però tornò entrambe le volte al tribunale ancora « incorrupta ». A questo punto, il giudice, nel gennaio del 1366, non poté far altro che dare inizio alla causa vera e propria. Bernardo non presentò testi-

lity in Medieval Europe cit., p. 66, infatti, parlando dell'Inghilterra, afferma: « A jury of matrons might be called to examine the woman to see if she were physically incapable of intercourse. From some of the English cases where a group of women were called to examine the man, we know that these were not always respectable matrons but in fact prostitutes, who were in a sense acting as expert witnesses ».

⁷¹ « Non bisogna poi dimenticare che ad esercitare il ruolo di giudice era il vicario del vescovo; giudicare significava anche svolgere una funzione pastorale. D'altra parte è lo stesso diritto canonico ad avere come carattere suo proprio quello di essere anche strumento pastorale: se il fine è la salvezza eterna dei fedeli, il giudice non era tenuto ad applicare rigidamente la norma, bensì a diversificarla a seconda delle situazioni concrete, fino ad arrivare al rimedio estremo di non applicarla. Criteri di flessibilità guidavano dunque l'operato del giudice ecclesiastico, il cui compito era di indicare ai fedeli la via della salvezza » (LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* cit., p. 156).

⁷² BLANCATO, « Cum causa matrimonialis sit de maximis causis » cit., p. 56 sgg. (per l'analisi della causa) e pp. 237-270 (per l'edizione critica).

moni, mentre Agnesona ne presentò ben nove, che dissero tutti come fosse « vocem et famam apud Mediana » che « ipsum Bernardum esse impotentem tam dictam Agnesonam quam alias mulieres ». La fama costituisce qui prova schiacciante e dimostra come la vita sessuale delle persone non fosse in realtà così privata come è dato credere: non solo gli abitanti del paese sapevano che una coppia non riusciva a copulare, ma erano informati anche riguardo alla vita sessuale passata di un individuo⁷³. Il giudice segusino, al contrario dell'arcidiacono del capitolo di Cividale nella causa sopra citata⁷⁴, non interrogò nel dettaglio i due coniugi riguardo alle specifiche caratteristiche fisiologiche dell'impotenza di Bernardo o riguardo ai tentativi di rapporti carnali intercorsi tra i due coniugi, limitandosi ad accogliere le semplici affermazioni di Bernardo e Agnesona.

La causa si risolse con una sentenza di « divorcium et separationem matrimonii », rendendo nullo sin dall'origine il matrimonio, e permettendo dunque ad Agnesona di risposarsi ed esaudire il suo desiderio di maternità; infine il giudice impose a Bernardo il pagamento delle spese processuali.

9. « *Multy-party litigation* »

Tre delle cause segusine furono avviate perché uno dei due coniugi aveva contratto un precedente matrimonio con una terza persona. Tuttavia sarebbe improprio ricorrere per definire questi casi al termine 'bigamia'⁷⁵. Nel secolo XIV essa non era considerata un reato a sé stante, come accadde nel secolo seguente, ma semplicemente un comportamento irregolare che andava corretto annullando uno dei due matrimoni. Per questo motivo è preferibile, in questo contesto, non parlare di « processi in-

⁷³ Per maggiori informazioni sulla fama nel processo medievale si rimanda a M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo Medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2008, pp. 93-112.

⁷⁴ Op. cit., p. 247.

⁷⁵ BLANCATO, « Cum causa matrimonialis sit de maximis causis » cit., p. 58, nello studio di una causa in cui occorreva una situazione di poliandria, scrive: « parlare di 'bigamia' (...) in questo caso sarebbe anacronistico, dato il significato specifico di irregolarità che il termine (...) aveva per la dottrina canonistica ».

tentati per bigamia», optando piuttosto per la felice espressione coniata da R. H. Helmholz «multy-party litigation»⁷⁶.

Nel periodo pre-tridentino, le cause che sfociavano in «multy-party litigation» solitamente non si aprivano con questa motivazione. Si trattava, molto spesso, di cause matrimoniali di altro genere, durante il cui svolgimento si scopriva che uno dei due coniugi aveva contratto in precedenza un altro matrimonio valido e che ne aveva poi deliberatamente contratto un secondo.

In altri casi si può riscontrare come alcune persone si ritrovassero ‘involontariamente’ con due legittimi coniugi. La mobilità lavorativa dei ceti medio-bassi e le guerre favorivano le partenze del coniuge maschile; le donne dunque, passato un certo periodo di tempo (secondo un’opinione popolare, sette anni) in cui non ricevevano più notizie del marito, credevano di avere la *probabilis certitudo* della morte di lui e ritenevano lecito contrarre un secondo matrimonio, per soddisfare il bisogno di ricrearsi un legame che riportasse la stabilità economica e familiare. Il primo marito, una volta tornato, si rivolgeva al tribunale ecclesiastico per far annullare le seconde nozze della moglie. Non era tuttavia raro che il giudice sentenziasse a favore del secondo matrimonio, nel caso si riuscisse a dimostrare che il primo fosse nullo *ab origine* per svariati motivi (consanguineità, matrimonio clandestino, matrimonio non consumato ecc.).

Nelle tre cause qui analizzate, che in ordine cronologico sono la prima, la quarta e la settima, si nota chiaramente come nessuno dei tre ‘bigami’ (Beatrice, Tommasa e Lorenzo) avesse contratto due matrimoni con *malitia*.

La prima causa⁷⁷ iniziò il 18 gennaio 1361 quando Giovanni *Hendeandum* di Villar Focchiardo si presentò presso il tribunale abbaziale di Susa affinché si facesse chiarezza sulla legittimità del suo matrimonio. Infatti, Giovanni affermava di aver sposato ad agosto dell’anno precedente Beatrice *Bialexii* di Rubiana, prima in casa dell’amico Colombo Perino, dove aveva esplicitamente chiesto a Beatrice se fosse sposata con altro uo-

⁷⁶ R. H. HELMOHOLZ, *Marriage litigation in medieval England*, Berkley 1970, p. 57 sgg.

⁷⁷ Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651, ff. 4v-7r, 9v.

mo, domanda alla quale Beatrice aveva risposto negativamente, e poi *in facie ecclesie*. In seguito, «Biatrixia cum dicto Iohanne accessit apud Villarium Fouchardum in domo habitationis ipsius Iohannis et ibi stetit cum eo XV diebus vel circa, iacendo in eodem lecto et simul carnaliter conussendo more coniugali». Tuttavia Guglielmo Chiaberto di Caprie aveva fatto sapere a Giovanni, tramite lettera, che Beatrice aveva già contratto matrimonio in precedenza con Guglielmo stesso: «dictus Villedelmus eidem Iohanni per certas litteras inhiuit ne ipsam teneret, asserendo cum ea matrimonium contrassisse antequam ipse Iohannes»; in seguito alla lettera, Beatrice era stata allontanata dalla casa di Giovanni.

Il giudice interrogò Beatrice e Guglielmo; entrambi ammisero che nel 1359 a *Vernetto*, dove Guglielmo custodiva il bestiame, i due si erano toccati vicendevolmente la mano e si erano scambiati le promesse: «et sic alter alterum acipere promisit manu tacta, scilicet ipse Villielmus eam in uxorem et ipsa in virum et maritum», senza alcun testimone, e avevano in seguito (ma non nello stesso giorno) avuto rapporti carnali. Quando fu celebrato il matrimonio tra Beatrice e Giovanni, Guglielmo era fuori dalla regione e, una volta tornato aveva subito inviato a Giovanni la lettera, avendo saputo del matrimonio. Dopo che Beatrice era stata allontanata da Giovanni, la donna e Guglielmo avevano poi avuto nuovamente rapporti carnali. Cinque giorni dopo il tribunale, presieduto dall'abate Martino Giusti, emanò la sentenza a favore del matrimonio tra Beatrice e Guglielmo, condannando Beatrice a pagare a Giovanni le spese della causa e concedendo a Giovanni la possibilità di risposarsi.

Si può presumere che la donna avesse contratto il secondo matrimonio con Giovanni a causa dell'allontanamento di Guglielmo. Quest'ultimo, durante la sua testimonianza, aveva ammesso di essere lontano da casa quando era avvenuto il secondo matrimonio, «erat ipse loquens in partibus Dalphinatus»; forse Beatrice aveva creduto che Guglielmo fosse partito per sempre e aveva deciso di risposarsi, credendo di non rivedere più il primo marito. Un caso simile è presente tra le cause matrimoniali trecentesche discusse presso il tribunale vescovile di Asti: Audisia di Musanza aveva contratto due matrimoni con uomini di due paesi diversi dove aveva abitato nel corso degli anni. Questo ha portato a concludere chi ha studiato il tribunale matrimoniale astigiano che all'informalità dei legami pretridentini «non pare estranea una spiccata mobilità sul territorio che

suggerisce uno scarso radicamento in reti comunitarie localizzabili in modo definito: un sistema sociale nel quale sono evidenti tratti di debolezza non necessariamente di tipo economico ma effetto e insieme causa della ridotta stabilità dei rapporti famigliari. (...) L'instabilità delle relazioni coniugali si accompagna, nel caso di Audisia, a una notevole mobilità»⁷⁸.

Nell'interrogatorio non venne fatta menzione delle intenzioni o della preferenza di Beatrice per l'uno o per l'altro marito. Il giudice, secondo la prassi dei tribunali ecclesiastici coevi, di fronte a due matrimoni entrambi consumati, annullò il secondo, riconfermando il vincolo matrimoniale tra Beatrice e Guglielmo.

Ad avviare la quarta causa⁷⁹, nel gennaio del 1363, fu Vincenzo Didero da Usseglio, tramite il suo procuratore Pietro Norelli, chiedendo al vicario di riconoscere il matrimonio che aveva contratto con Tommasa *Suffixie* di Pavaglione. Tommasa negava la validità di quest'ultimo matrimonio, perché lei stessa aveva precedentemente contratto e consumato il matrimonio con Bernardo *Perandi* di Usseglio, parente in terzo grado con Vincenzo (che le era dunque affine); Tommasa inoltre negava di aver avuto rapporti sessuali con Vincenzo.

Il vicario, a giugno dello stesso anno, interrogò dunque le parti e i testimoni prodotti da queste; per primo fu interrogato Vincenzo, il quale riaffermò di aver sposato «per verba de presenti» Tommasa di fronte alla chiesa di Chianocco, nel gennaio del 1363, alla presenza di alcuni testimoni tra cui i fratelli di Tommasa, Giovanni e Stefano Conversi, senza essere a conoscenza di alcun legame di affinità o parentela con la sposa. Fu poi interrogata Tommasa. La donna confermò la testimonianza di Vincenzo, affermando però di aver contratto il matrimonio sotto l'influenza del *metus*: infatti, i suoi fratelli avevano minacciato di aggredire Bernardo nel caso Tommasa avesse contratto con lui matrimonio e di tagliare a lei il naso nel caso in cui non avesse sposato Vincenzo. Tommasa, però, aveva già sposato e consumato il matrimonio con Bernardo prima di scambiare le promesse con Vincenzo, il quale pareva essere parente di terzo grado dello stesso Bernardo.

⁷⁸ PIA, *La giustizia del vescovo* cit., p. 105.

⁷⁹ Archivio Storico Diocesano di Susa, fondo Archivio Storico Vescovile e Diocesano di Susa, p. I, fald. 20, fasc. 651, ff. 70v-71r, 80v-81r, 82v, 83r-89v.

Un paio di testimoni confermarono di aver visto in un prato di Chianocco, tra la festa di san Martino e di sant'Andrea, Bernardo che « ipsam Thomassiam prostravit ad terram et (...) ipsum Bernardum desuper eam »; uno dei testimoni disse inoltre di aver assistito ad un dialogo tra i fratelli di Tommasa e Vincenzo, durante il quale i due fratelli avevano promesso in moglie Tommasa a Vincenzo.

Fu poi interrogato Bernardo, che affermò di aver avuto notizia da una terza persona che i due fratelli di Tommasa « minabantur sibi Thomassia exnasare et ipsum loquentem exiaracarent si ipsum loquentem acciperet in eius virum »; raccontò che lui e Tommasa si erano però scambiati le promesse matrimoniali davanti al fratello di Bernardo, Giovanni *Peraudi*, nella notte di san Michele, e che avevano consumato il matrimonio la notte stessa. Aveva poi avuto notizia del matrimonio tra Tommasa e Vincenzo e, in quell'occasione, suo fratello Giovanni gli aveva rivelato che in realtà lui e Vincenzo erano parenti.

In seguito fu ascoltato Giovanni *Peraudi*, fratello di Bernardo. Egli confermò di essere stato presente allo scambio di promesse « per verba de presenti » tra Bernardo e Tommasa e di essere sicuro dell'avvenuta consumazione del matrimonio, avendo visto i due « surgentes de uno lecto in domo Iohannis Conbet de la Frayta Canusci ». Giovanni poi disse che lui e Bernardo erano parenti di Vincenzo, « quia pater ipsius loquentis et mater dicti Vincencii erant consanguinei in secundo gradu, nati de fratre et sorore ». Anche il fratello di Vincenzo, interrogato successivamente, confermò questo legame di parentela.

Le volontà di Tommasa, che aveva contratto due matrimoni, sono chiarissime: la donna aveva sposato Bernardo, contro la volontà dei fratelli, i quali l'avevano invece obbligata a sposare successivamente Vincenzo. Per liberarsi del coniuge indesiderato, davanti al giudice Tommasa negò di aver consumato il matrimonio con Vincenzo, il quale, da parte sua, affermava il contrario. Inoltre, la donna portò dei testimoni per provare che le nozze con Vincenzo non potevano essere valide, affermando l'esistenza di un legame di parentela tra Vincenzo e Bernardo. Secondo il diritto canonico la *copula carnalis* rende i parenti della donna affini all'uomo, e viceversa; poiché dunque Tommasa e Bernardo avevano avuto rapporti sessuali e, poiché Bernardo e Vincenzo erano parenti di terzo grado, teoricamente anche Tommasa e Vincenzo avrebbero dovuto essere parenti e quindi non

unibili in matrimonio. Come terza prova, Tommasa (sostenuta da Bernardo e da un testimone) adduceva il *metus*: i fratelli avevano minacciato di ferire Bernardo nel caso ella l'avesse sposato, ma soprattutto di « exnasare » Tommasa stessa se non avesse sposato Vincenzo, come loro volevano. Un testimone aveva visto i due fratelli della donna accordarsi con Vincenzo riguardo le nozze. Riassumendo, Tommasa, agli occhi del giudice, cercava di rendere non valido il matrimonio portando come prove la non consumazione dello stesso, l'affinità e il *metus*; il matrimonio era stato celebrato pubblicamente, quindi le armi a disposizioni della donna non potevano basarsi sull'incertezza delle parole pronunciate.

Il vicario Antonio *Cayre* emanò la sentenza il 10 luglio 1363, validando il matrimonio tra Tommasa e Vincenzo e condannando Tommasa a pagare le spese del processo; Tommasa si appellò alla sentenza. Non vi è traccia però, nei due registri analizzati, del processo d'appello. Le motivazioni della sentenza non sono esplicitate, ma si possono provare a ricavare. Innanzitutto, il modo in cui i due matrimoni erano stati celebrati: da una parte il matrimonio con Vincenzo era avvenuto di fronte alla chiesa di Chianocco, « per manum domni Vincencii curati Canusci » e alla presenza di molti testimoni; dall'altra, il matrimonio con Bernardo era avvenuto di notte, facendo presumere l'illiceità del fatto, alla sola presenza del fratello di Bernardo e di altri due testimoni, che però non si erano presentati a testimoniare. Anche per quanto riguarda il *metus*, il giudice dovette credere poco probabile che i fratelli della donna potessero effettivamente usarle violenza, ritenendo dunque che il *metus* fosse *reverentialis*⁸⁰. Per quanto riguarda l'*affinitas*, infine, forse il giudice non ritenne sufficienti le testimonianze del fratello di Bernardo e del fratello di Vincenzo, i quali affermavano essere tra loro parenti in terzo grado.

⁸⁰ Un *metus* particolare è quello *reverentialis*, in cui il condizionamento si produce « in virtù del timore, della *reverentia* che un figlio o una figlia prova nei confronti del padre » (G. MARCHETTO, *Il « matrimonium meticulousum » in un « consilium » di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)*, in *Matrimoni in dubbio* cit., pp. 247-248) o, nel caso qui trattato, nei confronti dei fratelli. Nello specifico il giudice dovrà « capire se e in quali forme la dipendenza del figlio dal padre possa essere all'origine del riconoscimento della presenza di un *metus* tale da coartare la libera espressione del consenso alle nozze »: G. MARCHETTO, *Il volto terribile del padre: metus reverentialis e matrimonio nell'opera di Tomas Sanchez (1550-1610)*, in *I tribunali del matrimonio* cit., p. 282.

Infine l'ultima causa: il notaio Giovanni *de Aquablanca* detto *Merlinus* di Susa presentò il libello davanti all'abate Edoardo di Savoia nella primavera del 1368. Sua figlia Margherita aveva contratto pubblicamente matrimonio con Lorenzo Ferrandi, il quale però aveva precedentemente scambiato promesse matrimoniali con Sigismonda Varcini, vedova di Bartolomeo Chierico detto *Valoys*. Giovanni chiedeva che si riconoscesse l'avvenuta unione tra sua figlia e Lorenzo oppure, nel caso in cui non si ritenesse valido il vincolo, che le si concedesse la possibilità di sposarsi nuovamente.

L'abate interrogò Lorenzo, il quale ammise che l'anno precedente, nella propria camera da letto, aveva scambiato con Sigismonda promesse «per verba de futuro». In particolare le parole della donna erano state, a detta di Lorenzo: «Volueris tu me in tuam sposam et uxorem?». Sigismonda, da parte sua, raccontò che ella aveva seguito Lorenzo fino a casa di quest'ultimo, dove gli aveva comunicato di aspettare un figlio da lui, chiedendogli di porre rimedio alla situazione. Alla domanda dell'uomo su come avrebbe potuto rimediare, ella gli chiese di prometterle di non avere alcuna moglie al di fuori di lei, e precisamente: «Ego volo quod tu dicas si tu vis me pro tua legali uxore et pro tua legali sponsa», et tunc ipse Laurentus sibi dixit ridendo quod sic»; non era però presente nessun'altra persona, oltre Sigismonda e Lorenzo, che potesse testimoniare lo scambio di promesse.

Lorenzo fu poi interrogato nuovamente riguardo al suo matrimonio con Margherita; egli confermò di averla sposata l'anno precedente, tra ottobre e novembre, a casa di Giovanni *Martine*, alla presenza di alcuni testimoni convocati per l'occasione; quattro di questi, tra i quali Margherita stessa, testimoniarono l'avvenuto matrimonio.

Lorenzo, dunque, aveva teoricamente sposato sia Margherita sia Sigismonda. Teoricamente, poiché le testimonianze di Sigismonda e Lorenzo discordano sulle parole usate; Lorenzo affermò che Sigismonda avesse usato il tempo futuro, «Volueris tu me?», mentre Sigismonda, al contrario, diceva di aver usato il presente, «Vis me?». La distinzione sul piano teorico è netta: il consenso «per verba de futuro» non rende l'uomo e la donna marito e moglie, ma li rende semplicemente fidanzati; il consenso per «verba de presenti» stipula invece il vincolo in modo definitivo. La domanda del giudice fu infatti precisa: Lorenzo fu «interrogatus quod illo-

rum duorum verborum de presenti vel futuro credit dictam Simundam supra dixisse».

Sigismonda era disperata. L'essere incinta di Lorenzo senza essere sua moglie la poneva in una condizione infamante. Sigismonda aveva infatti affermato: « hoc ideo ego sum in desperatione et vere ego me absentabo a patria et affugiam in despectum tuum et ibo ad talem locum quod tu numquam videbis me, si tu non apponis remedium ». Dalla sua testimonianza risulta quanto ella fosse cosciente dell'importanza delle parole che lei e Lorenzo avrebbero dovuto pronunciare. Questo è ciò che, secondo la sua testimonianza, aveva detto a Lorenzo: « ego volo quod tu promittas mihi tu non capias magis aliam uxorem quam me », poi « ego volo quod tu me iures et me capias » e infine « ego volo quod tu dicas si tu vis me pro tua legali uxore et pro tua legali sponsa ». Le promesse furono scambiate poco prima del tramonto, « inter hora vesperarum et completorii », in camera di Lorenzo, mentre i due erano in piedi al centro della stanza. Nessun'altro, a parte Lorenzo e Sigismonda, era presente nella camera.

Al contrario il matrimonio tra Lorenzo e Margherita fu stipulato in casa di Giovanni *Martine*, detto *Pistagii*, alla presenza di almeno una decina di testimoni, tra cui un notaio, che potevano affermare con certezza che i due sposi si scambiarono promesse « per verba de presenti ». Il padre di Margherita aveva cercato di assicurare alla figlia un matrimonio valido, ed era stato proprio lui a presentarsi al tribunale per ottenere un chiarimento della situazione, chiedendo di ottenere per la figlia la *licencia nubendi* nel caso fosse stato riconosciuto come valido il matrimonio tra Lorenzo e Sigismonda.

L'abate Edoardo nella sentenza emanata il 3 giugno 1368 affermò che Sigismonda non aveva portato prove sufficienti riguardo allo scambio di promesse tra lei e Lorenzo, convalidando così l'unione tra l'uomo e Margherita. La scelta del giudice è quasi sicuramente dovuta al fatto che il matrimonio con Margherita era stato contratto con parole « per verba de presenti » davanti a testimoni affidabili e perché, durante lo scambio di promesse con Sigismonda, Lorenzo non era sembrato convinto dell'unione. Scritta di seguito alla sentenza, ma cronologicamente precedente, si trova una *revocatio* in cui Sigismonda e Lorenzo ritrattavano quanto detto durante le loro testimonianze, affermando di essere stati « spiritu maligno imbuti »; Lorenzo e Sigismonda « revocaverunt, annullaverunt et totaliter cas-

saverunt tamquam male inique dolose dicta atestata et deposita ac falsa, iniqua et non vera et per eos fabricata inique et dolose per impediendo matrimonium contractum inter ipsos Laurecentum et Margueritam». Questa *revocatio* finale lascia aperte molte domande. Essa è datata 3 maggio, è quindi antecedente sia alle deposizioni dei testimoni portati dal padre di Margherita, compreso lo stesso Lorenzo (31 maggio), sia alla sentenza (3 giugno). Non è chiaro perché il giudice abbia giustificato la sua sentenza affermando che Lorenzo «minime probavit» il matrimonio con Sigismonda. Poiché la *revocatio* è posta alla fine della causa, è possibile che essa fosse giunta nelle mani del giudice a causa conclusa, essendo stata rogata da un notaio non in tribunale, ma nella chiesa di S. Maria del Ponte.

10. *Riflessione sui casi di studio e conclusioni*

Come si è detto fin dai primi paragrafi, le cause matrimoniali sono fonti importanti per lo studio del matrimonio pre-tridentino⁸¹: nonostante i processi matrimoniali presentino situazioni variegata, dominate da incertezze e sentimenti contrastanti, «la conflittualità coniugale s'iscrive in pieno nell'orizzonte della prassi matrimoniale vigente»⁸², poiché «il tribunale ecclesiastico si presenta spesso nella documentazione italiana come una pedina da utilizzare nelle strategie delle controversie quotidiane»⁸³. Anche dalla sola lettura delle cause segusine si ha la conferma di come si possa parlare, riguardo ai matrimoni pretridentini, di «percorsi variegati» (citando Seidel Menchi) per quanto riguarda da una parte il modo in cui si giungeva a contrarre il matrimonio e, dall'altra, i modi di celebrare il matrimonio stesso. D'altra parte, in base alle loro ricerche, Seidel Menchi e Quagliani hanno potuto affermare con certezza che almeno un quarto dei processi di epoca pretridentina furono intentati per matrimoni incerti o presunti, cioè avvenuti in assenza di testimoni. Il primo matrimonio di Beatrice fu celebrato dove Guglielmo «custodiebat vacas ibidem pascen-

⁸¹ Si veda il rilievo che queste cause hanno avuto lungo tutto il percorso di ricerca di SILVANA SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali* cit., p. 20 sg.; EAD., *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, in *I tribunali del matrimonio* cit., pp. 33-36.

⁸² SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali* cit., p. 21.

⁸³ EAD., *I tribunali del matrimonio* cit., p. 35.

tes», con i due sposi che si tenevano per mano chiedendosi vicendevolmente se uno volesse l'altro come coniuge; il secondo matrimonio di Beatrice invece fu combinato da un conoscente comune di Beatrice e Vincenzo, Colombo Perino, e benedetto successivamente *in facie ecclesiae*. L'unione di Luigina e Cardino fu celebrata in casa della donna con parole secche e veloci, almeno a detta di Luigina. Anche il primo matrimonio di Tommasa si svolse in casa dello sposo, Bernardo, di notte e alla presenza di pochi intimi. Sigismonda convinse con varie pressioni Lorenzo a pronunciare le promesse, in camera dell'uomo, al tramonto, ripetendo in più forme la domanda. Per concludere, il bizzarro scambio dei voti tra Marco e Caterina avvenne mentre la donna era ubriaca, quindi non in grado di esprimere un consenso valido sul piano legale, a casa di un'amica dei due, Peroneta, che aveva avuto la funzione di mediatrice ponendo le domande di rito.

Si possono definire 'regolari'⁸⁴, invece, solo tre matrimoni tra quelli analizzati: *in facie ecclesiae* ne furono celebrati solo due, ovvero da una parte quello di Beatrice e Giovanni e quello di Tommasa e Vincenzo dall'altra; un terzo matrimonio, quello di Lorenzo e Margherita, fu celebrato alla presenza di molti testimoni, tra cui spicca un notaio. Una prima osservazione da fare è che la figura dell'ecclesiastico, se è presente, funge solo da testimone di una certa importanza, esattamente come un notaio, ed è intercambiabile con esso. Importantissimo è notare, poi, che in tutti e tre i casi vi era qualcuno che aveva interesse a rendere pubbliche le nozze. Nel primo caso Giovanni aveva più volte chiesto, sia all'amico sia a Beatrice stessa, se quest'ultima avesse contratto altri matrimoni, mostrandosi perfettamente conscio dei problemi in cui si poteva incorrere con un matrimonio non regolare; nel secondo i fratelli della sposa volevano essere certi che la sorella sposasse pubblicamente l'uomo da loro scelto; nel terzo Giovanni, il padre di Margherita, essendo un notaio, conosceva perfetta-

⁸⁴ Come si è detto nei primi paragrafi, era comune nel periodo pre-tridentino sposarsi dove e come si preferiva; la maggior parte dei matrimoni avveniva nei campi e in case private, anche senza testimoni, ma non per questo tali matrimoni erano meno validi di quelli celebrati *in facie ecclesiae*. Nella maggioranza dei casi la coppia viveva insieme per tutta la vita, riconoscendosi tra loro come marito e moglie, ed essendo riconosciuti come tali dalla comunità. Con il termine 'regolare' dunque s'intende in questo caso matrimoni stipulati in presenza di testimoni, e dunque difficilmente contestabili in tribunale in quanto pubblici.

mente la necessità di tutelare la figlia tramite una cerimonia pubblica⁸⁵. Da ciò è possibile ricavare quanto ampia fosse la diffusione, anche in una società rurale come quella del territorio segusino del Trecento, delle nozioni di base della materia matrimoniale. Gli attori e i convenuti sapevano esattamente cosa fare, cosa dire e alla presenza di chi⁸⁶. Marco, per sposare la non consenziente Caterina, aveva architettato un ingegnoso piano che prevedeva la presenza di due amici, nascosti dietro una parete, da poter chiamare a testimoniare in tribunale nel caso la donna avesse voluto intentar-gli causa (come poi fece). Sigismonda, raccontando lo scambio di promesse avuto con Lorenzo, insistette molto sul fatto di aver posto la domanda a Lorenzo di sposarla usando verbi coniugati al tempo presente; nella sua testimonianza, Lorenzo disse invece di aver usato il verbo al futuro. Erano entrambi ben consci di quale fosse la differenza, sul piano degli effetti giuridici, conseguente all'uso di questo o di quel tempo verbale.

In questi « percorsi variegati » emergono anche informazioni sulla vita sessuale pre- e post-matrimoniale. Nonostante l'avvenuta affermazione della teoria consensualistica, l'atto di consumazione del matrimonio (*copula carnalis*) aveva conservato un grande rilievo non solo nella normativa e nella prassi giudiziaria, ma anche nella mentalità collettiva. Per la Chiesa il percorso del matrimonio aveva come punto di partenza il consenso e come conclusione la consumazione; per la mentalità popolare, anche l'inver-

⁸⁵ Alla medesima conclusione giunge E. C. PIA, *Il tribunale vescovile di Asti e la materia matrimoniale tra XII e XIV secolo*, in « Società e Storia », CXLVI (2014), p. 671, nell'analisi delle cause matrimoniali astigiane discusse tra XII e XIV secolo: « Proprio la funzione della Chiesa nello stabilirsi delle relazioni coniugali appare un nodo essenziale: i procedimenti giunti fino a noi restituiscono, infatti, una certa informalità nelle unioni, nonostante i riti molto formalizzati che le dovrebbero legittimare. Tali pratiche, oggetto dell'indagine ex post del tribunale, rivelano frequenti "irregolarità" e in più casi i riti risultano celebrati con persone diverse anche a breve intervallo di tempo. Come si è ricordato, in questa fase l'azione della Chiesa appare sfumata: infatti solo in due dei procedimenti pervenuti sono ricordati rispettivamente il costume di benedire la sposa in chiesa dopo il matrimonio e la celebrazione del rito sulla porta di un edificio sacro. È la scarsa funzionalità dei rapporti stabiliti con questi formalismi a richiedere l'intervento del tribunale, che si trova a valutare situazioni proposte dai contendenti al fine di ottenere la validazione o l'annullamento di unioni dall'incerta definizione ».

⁸⁶ Anche CHARLES DONAHUE JR., *Law, marriage, and society* cit., p. 637, alla fine del suo lavoro, afferma: « I have studied reasonably systematically, that from the later Middle Ages, suggests that ordinary people will manipulate the system at every turn. The way that they manipulate at may tell us something about the underlying social forces ».

so era valido, dato che l'unione carnale comportava un consenso che poteva intendersi come fondamento di una unione matrimoniale: la copula generava una condizione di 'matrimonio presunto' (*matrimonium praesumptum*), che va valutata nel quadro della labilità del confine allora esistente tra sponsali e matrimonio⁸⁷. Non solo: da questi processi emerge come la vita sessuale di uomini e donne medievali non fosse strettamente legata al matrimonio, come si sarebbe portati a credere. Grazie alle testimonianze si apprende quanto fosse diffusa la consuetudine di intrecciare relazioni sessuali prima del matrimonio e persino quanto non fosse infrequente intrecciarne più di una contemporaneamente. I protagonisti delle cause non esitavano a confessare davanti al giudice ecclesiastico i propri peccati di carne anche perché, solitamente, ne erano a conoscenza anche parenti e amici.

Le professioni dei convenuti, in queste cause, non sono mai esplicitamente dichiarate, fatta eccezione per quella di Cardino che, nella terza causa, è identificato come *calligarius*; dalle testimonianze della prima causa si ricava inoltre che Guglielmo era probabilmente un bovaro poiché possedeva un pascolo dove custodiva e pasceva le mucche (teatro del suo matrimonio con Beatrice). Dagli ambienti descritti dai testimoni (case, prati, pascoli) e dalla loro localizzazione (le comunità montane della Valle di Susa) si può comunque ricavare che coloro i quali si rivolgevano ai tribunali ecclesiastici appartenevano a una precisa fascia della popolazione, costituita dai ceti medio-bassi. Anche questo dato è in linea con i risultati delle ricerche coordinate da Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani. Lo studio dei rendiconti della castellania sabauda riguardanti il territorio della Valle di Susa conferma la presenza nella documentazione di informazioni relative al mestiere (e dunque alla condizione sociale) di chi compariva davanti al giudice, fosse accusatore o accusato. Nel caso segusino, tra i colpevoli

⁸⁷ « È perciò difficile capire fino a che punto si potesse davvero spingere l'intimità tra fidanzati, quale fosse la soglia di tolleranza, sia da parte della comunità che della gerarchia ecclesiastica, nei confronti di quelli che oggi definiamo rapporti prematrimoniali. C'era sicuramente la consapevolezza, tra i ceti medio-bassi urbani e rurali, dei confini tra lecito e illecito. La promessa legittimava alcuni tipi di contatto sessuale, non tutti. (...) I confini tra lecito e illecito avevano dunque conseguenze irreversibili sulla vita di uomini e donne. Più che di peccati della carne, si trattava di comportamenti sessuali approvati o disapprovati a seconda dei fini che si proponevano » (LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* cit., pp. 213-215).

erano numerosi gli artigiani, gli osti, e in genere i mestieri che comportavano uno stretto contatto con numerose donne (sarti, calzolai e bottegai in generale); ricorrenti erano anche i casi di domestiche che intrecciavano relazioni adultere col padrone; numerose erano anche le vedove, implicate in cause di adulterio o concubinaggio. Nonostante si trattasse per la maggior parte di persone di umili origini, non mancava il coinvolgimento di nobili o di persone che svolgevano professioni importanti come quella di notaio. La maggioranza delle vittime erano invece donne, spesso donne povere che costituivano un bersaglio facile da colpire, poiché senza reputazione o protezione⁸⁸.

L'assenza dei ceti più elevati dalle parti delle cause giudicate dai tribunali ecclesiastici è motivata da due ragioni; da un parte essi si cautelavano da eventuali contestazioni provvedendo a mettere per iscritto, ricorrendo ai notai, gli accordi e celebravano pubblicamente i riti nuziali; inoltre, ai livelli sociali più alti, i matrimoni erano connotati « da una stabilità o da una consapevolezza genealogica maggiori oppure da forme di controllo differenti: occorre in effetti rilevare che i matrimoni – e di conseguenza la regolazione di eventuali controversie – implicavano rapporti di natura politica o economica articolati »⁸⁹. Per fare ancora un esempio, le ricerche di Laura Balletto sui protocolli notarili genovesi quattrocenteschi⁹⁰ hanno posto in rilievo atti di scioglimento o conferma degli *sponsalia*, ovvero delle promesse matrimoniali. Generalmente gli *sponsalia* erano contratti tra giovani di elevato livello sociale di fronte a testimoni e ad un notaio che redigeva l'atto comprovante le loro promesse. Gli *sponsalia*, come detto in precedenza, non erano necessari a rendere valido il matrimonio, ma potevano fare parte o meno del percorso a tappe che portava i due partner alla stipulazione del vincolo. Nelle cause matrimoniali segusine, dalle quali emergono matrimoni "informali" contratti nei campi o nelle abitazioni da persone di livello sociale medio-basso, non vi è traccia di *sponsalia* formalmente definiti.

⁸⁸ DUBUIS, *Comportamenti sessuali* cit., pp. 597 sgg.

⁸⁹ PIA, *Il tribunale vescovile di Asti* cit., p. 657.

⁹⁰ L. BALLETTTO, *Spigolando tra gli atti notarili genovesi del Quattrocento: brevi note in tema di nullità e/o scioglimento del matrimonio a Genova sulla fine del medioevo*, in *In uno volumine* cit., pp. 1-34.

D'altra parte le *élites* preferivano evitare uno scandalo pubblico quale un processo, che avrebbe potuto comportare ricadute negative sul piano sociale e politico. Se necessario, ricorrevano direttamente ai tribunali romani o interpellavano un'autorità superiore come intermediario ma, di norma, si preferiva risolvere i conflitti in modo riservato.

Le cause matrimoniali sono, inoltre, una delle rare fonti attraverso le quali possiamo ascoltare le testimonianze delle donne; ci permettono anche di osservare come la figura femminile fosse inquadrata nella mentalità basso-medievale. Tre cause su sette (la prima – Giovanni, la quarta – Vincenzo, la quinta Marco) furono intentate da uomini, mentre quattro (la seconda – Beatrice, la terza – Luigina, la sesta – Agnesona, la settima – Margherita) da donne, in qualche caso rappresentate dai loro procuratori; anche se la differenza numerica è minima, ciò si allinea comunque con la maggior parte delle cause analizzate in altri lavori⁹¹, dimostrando come spesso fossero le donne ad usufruire del tribunale ecclesiastico per far sentire la loro voce, spesso inascoltata. Le donne non erano considerate testimoni affidabili⁹² e, per questo, spesso non erano presenti in tribunale; le cause matrimoniali sono le uniche in cui la donna testimonia sicuramente, poiché è sempre o *actor* o convenuto.

In due dei casi qui presenti, la volontà della donna è annientata dal giudice: Tommasa da una parte è obbligata a essere moglie di uomo che non desiderava e che le è stato imposto con la forza; dall'altra Luigina è lasciata senza marito e con un figlio che quasi certamente non sarà riconosciuto dal padre, condizione difficile per una donna nel Medioevo. Ambigua, come si è detto, è invece la situazione di Sigismonda, poiché non possiamo sapere se effettivamente avesse mentito riguardo la testimonianza o riguardo la ritrattazione della medesima; nel caso in cui fosse stata realmente incinta, anche lei rimase con un figlio senza essere sposata.

⁹¹ SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali* cit., p. 54, n. 162.

⁹² Le donne « in quanto tali, sono testimoni di poco peso: esiste una cultura giuridica che, pur non escludendo la testimonianza femminile, la considera con diffidenza, in base al principio per il quale « *varium et mutabile verbum saepe foemina producit* »: C. CRISTELLON, *Ursina Basso contro Alvise Soncin: il « consilium » respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, in *Matrimoni in dubbio* cit., p. 287.

Si chiusero invece in modo favorevole le cause di Agnesona e Caterina; Agnesona aveva provato in maniera schiacciante l'impotenza del marito e il giudice, dopo aver tentato due volte di far riconciliare i coniugi, non aveva potuto che giudicare in favore della donna. Caterina invece fu sciolta da un matrimonio non voluto sicuramente grazie alla testimonianza del marito pentito, ma soprattutto grazie al confessore di quest'ultimo, che l'aveva convinto a ritornare in tribunale; nel processo precedente, infatti, il giudice l'aveva obbligata a un matrimonio che lei aveva contratto sotto l'effetto dell'alcool, contrariamente alla sua volontà. Caterina è passiva e inscaltata dal primo processo fino alla causa di divorzio; è Marco che la obbliga al matrimonio, ed è sempre Marco a volerne l'annullamento.

LIVIA ORLA